

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0232/2001

21 giugno 2001

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea
(COM(2000) 407 – C5-0449/2000 – 2001/0187(COD))

Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia

Relatrice: Angelika Niebler

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROPOSTA LEGISLATIVA.....	6
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	22
MOTIVAZIONE.....	23
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA POLITICA REGIONALE, I TRASPORTI E IL TURISMO.....	26
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA, LA GIOVENTÙ, L'ISTRUZIONE, I MEZZI D'INFORMAZIONE E LO SPORT	37

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 29 agosto 2000 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 95 del trattato CE, la proposta/la proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (COM(2000) 407 - 2001/0187 (COD)).

Nella seduta del 20 settembre 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i bilanci, alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali, alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e alla commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport (C5-0449/2000).

Nella riunione del 13 settembre 2000 la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia aveva/ha nominato relatrice Angelika Niebler.

Nelle riunioni del 7 novembre 2000, del 10 aprile, del 29 maggio e del 20 giugno 2001 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

In quest'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 1 astensione.

Prima dell'inizio della votazione Christian Foldberg Rovsing ha dichiarato di avere un interesse diretto nella questione e di non partecipare pertanto alla votazione.

Erano presenti al momento della votazione Carlos Westendorp y Cabeza, (presidente); Renato Brunetta, e Peter Michael Mombaur (vicepresidenti); Angelika Niebler, (relatrice); Konstantinos Alyssandrakis, Ward Beysen (in sostituzione di Astrid Thors), Guido Bodrato, Massimo Carraro, Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Dorette Corbey (in sostituzione di Harlem Désir), Willy C.E.H. De Clercq, Francesco Fiori (in sostituzione di Alejo Vidal-Quadras Roca), Christos Folias, Jacqueline Foster (in sostituzione di Concepció Ferrer), Pat the Cope Gallagher, Neena Gill (in sostituzione di Glyn Ford), Norbert Glante, Lisbeth Grönfeldt Bergman (in sostituzione di Marjo Matikainen-Kallström), Michel Hansenne, Malcolm Harbour (in sostituzione di Roger Helmer), Hans Karlsson, Bashir Khanbhai (in sostituzione di Konrad K. Schwaiger), Helmut Kuhne (in sostituzione di Rolf Linkohr), Bernd Lange (in sostituzione di Erika Mann), Werner Langen, Caroline Lucas, Eryl Margaret McNally, Nelly Maes, Elizabeth Montfort, Giuseppe Nisticò (in sostituzione di Umberto Scapagnini), Reino Paasilinna, Yves Piétrasanta, Elly Plooij-van Gorsel, John Purvis, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Imelda Mary Read, Mechtild Rothe, Christian Foldberg Rovsing, Paul Rübig, Ilka Schröder, Esko Olavi Seppänen, Helle Thorning-Schmidt (in sostituzione di Myrsini Zorba), Claude Turmes (in sostituzione di Nuala Ahern), Jaime Valdivielso de Cué, W.G. van Velzen, Dominique Vlasto, Anders Wijkman e Olga Zrihen Zaari.

I pareri della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport sono allegati; la commissione per i bilanci ha deciso il 12 ottobre 2000 di non esprimere parere; la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha deciso il 25 novembre 2000 di non

esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 21 giugno 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (COM(2000) 407 – C5-0449/2000 – 2001/0187(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 1
<p>(1) Il 10 novembre 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni una comunicazione recante proposte sulle prossime tappe della politica in materia di spettro radio e basata sui risultati della consultazione pubblica sul Libro verde relativo alla politica in materia di spettro radio nel contesto delle politiche della Comunità europea in materia di telecomunicazioni, radiodiffusione, trasporti e R&S. Il Parlamento europeo ha espresso il proprio sostegno a tale comunicazione con risoluzione del 18 maggio 2000, che evidenziava la necessità di un'azione a livello comunitario per elaborare un approccio armonizzato ed equilibrato nell'uso dello spettro radio nella Comunità, al fine di attuare pienamente i principi del mercato interno e di tutelare gli interessi della Comunità sulla scena internazionale.</p>	<p>(1) Il 10 novembre 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni una comunicazione recante proposte sulle prossime tappe della politica in materia di spettro radio e basata sui risultati della consultazione pubblica sul Libro verde relativo alla politica in materia di spettro radio nel contesto delle politiche della Comunità europea in materia di telecomunicazioni, radiodiffusione, trasporti e R&S. Il Parlamento europeo ha accolto positivamente tale comunicazione con risoluzione del 18 maggio 2000, in cui si sottolineava che potrebbe essere auspicabile, entro certi limiti, un'ulteriore armonizzazione della politica comunitaria in materia di spettro radio, in particolare per i servizi e le applicazioni paneuropei, e che occorre assicurare l'attuazione obbligatoria da parte degli Stati membri delle decisioni elaborate nell'ambito della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).</p>

Motivazione

Occorre rammentare in che misura il Parlamento europeo si è pronunciato a favore di misure a livello comunitario.

¹ GU C 365 del 19.12.2000, pag. 256.

Emendamento 2
Considerando 2

(2) ***Può risultare necessario definire*** i principi politici comunitari per l'uso dello spettro radio al fine di conseguire gli obiettivi della politica comunitaria, in particolare in settori quali le comunicazioni, la radiodiffusione, i trasporti e la ricerca, che, seppur in diversa misura, fanno tutti uso dello spettro radio, ***mantenendo nel contempo severe norme per quanto concerne la salute dei cittadini***. Sulla base di tali principi, l'uso dello spettro radio ***deve*** essere coordinato ed armonizzato a livello comunitario, ***ove necessario***, per conseguire ***i suddetti obiettivi politici***. Un coordinamento ed un'armonizzazione a livello comunitario possono contribuire in taluni casi ad armonizzare e coordinare l'uso dello spettro radio a livello globale. Parallelamente, può essere fornito a livello nazionale un adeguato supporto tecnico.

(2) ***Andrebbero definiti*** i principi politici comunitari per l'uso dello spettro radio al fine di conseguire gli obiettivi della politica comunitaria, in particolare in settori quali le comunicazioni, la radiodiffusione, i trasporti e la ricerca, che, seppur in diversa misura, fanno tutti uso dello spettro radio. Sulla base di tali principi, l'uso dello spettro radio ***dovrebbe*** essere ***eventualmente*** coordinato ed armonizzato a livello comunitario per conseguire ***in maniera efficace gli obiettivi di politica comunitaria***. Un coordinamento ed un'armonizzazione a livello comunitario possono contribuire in taluni casi ad armonizzare e coordinare l'uso dello spettro radio a livello globale. Parallelamente, può essere fornito a livello nazionale un adeguato supporto tecnico.

Motivazione

Nei considerando andrebbero evitate espressioni che denotano obblighi perentori, come l'uso del verbo "deve". Gli articoli costituiscono lo strumento opportuno per l'indicazione delle prescrizioni vincolanti previste dal legislatore.

Non è necessaria in questa sede l'inclusione della tutela della salute dei cittadini, in quanto il considerando è inteso a giustificare il fatto che le questioni legate alla politica in materia di spettro radio siano trattate a livello comunitario ai fini dell'attuazione della politica della Comunità nei settori quali le comunicazioni, la radiodiffusione, i trasporti e la ricerca.

Emendamento 3
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) La politica in materia di spettro radio della Comunità europea deve garantire il diritto alla libertà di espressione che comprende la libertà di opinione e la libertà di ottenere o trasmettere informazioni o idee senza l'ingerenza delle autorità pubbliche e senza distinzione di frontiere nonché la libertà dei mezzi di comunicazione di massa e il loro

pluralismo.

Motivazione

Il quadro legislativo dell'Unione europea nel settore della politica in materia di spettro radio deve garantire la libertà di espressione e il libero accesso all'informazione e alla trasmissione delle informazioni e ciò senza discriminazioni nonché la libertà dei mezzi di comunicazione di massa e il loro pluralismo.

Emendamento 4

Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Gli Stati membri assicurano l'efficace gestione dello spettro radio per i servizi di comunicazione elettronica sul loro territorio. Essi garantiscono che la ripartizione e l'assegnazione dello spettro radio da parte delle autorità nazionali di regolamentazione si basi su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e di proporzionalità, tenendo conto degli interessi democratici, sociali e culturali connessi all'uso delle frequenze.

Motivazione

Nella ripartizione delle frequenze gli Stati membri devono tener conto degli interessi democratici, sociali e culturali dei cittadini europei. Vanno applicati criteri obiettivi e trasparenti.

Emendamento 5

Considerando 4

(4) Per definire gli obiettivi di politica generale riguardo all'uso dello spettro radio occorre istituire un organismo consultivo presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio e costituito di rappresentanti ad alto livello degli Stati membri responsabili dei vari settori che fanno uso dello spettro radio o sono interessati al suo utilizzo, quali le comunicazioni, la radiodiffusione, l'audiovisivo, i trasporti, la ricerca e lo sviluppo, nonché dei settori che potrebbero

(4) Per definire gli obiettivi di politica generale riguardo all'uso dello spettro radio occorre istituire un organismo consultivo presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio e costituito di rappresentanti ad alto livello degli Stati membri responsabili di tutti i settori che fanno uso dello spettro radio o sono interessati al suo utilizzo, quali le comunicazioni, la radiodiffusione, l'audiovisivo, i trasporti, la ricerca e lo sviluppo, nonché dei settori che potrebbero

essere indirettamente interessati quali la sicurezza, la difesa e la polizia. Tale gruppo consiglia la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione stessa, in merito alla necessità di armonizzare l'uso dello spettro radio nel quadro generale della politica comunitaria, nonché sulla regolamentazione e su altri aspetti legati all'uso delle radiofrequenze aventi un'incidenza sulle politiche comunitarie quali, ad esempio, i metodi di attribuzione dei diritti di uso dello spettro, la disponibilità di informazioni, la disponibilità di radiofrequenze, la riorganizzazione delle frequenze e la conseguente migrazione degli utenti verso altre frequenze, la tariffazione, l'uso efficiente dello spettro radio e la tutela della salute umana. A tal fine, le delegazioni nazionali dovrebbero definire posizioni *coordinate* su tutti gli aspetti politici riguardanti l'uso dello spettro radio nei rispettivi paesi, in relazione con le questioni da discutere in seno al gruppo.

essere indirettamente interessati quali la sicurezza, la difesa e la polizia. Tale gruppo consiglia la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione stessa, in merito alla necessità di armonizzare l'uso dello spettro radio nel quadro generale della politica comunitaria, nonché sulla regolamentazione e su altri aspetti legati all'uso delle radiofrequenze aventi un'incidenza sulle politiche comunitarie quali, ad esempio, i metodi di attribuzione dei diritti di uso dello spettro, la disponibilità di informazioni, la disponibilità di radiofrequenze, la riorganizzazione delle frequenze e la conseguente migrazione degli utenti verso altre frequenze, la tariffazione, l'uso efficiente dello spettro radio e la tutela della salute umana. A tal fine, le delegazioni nazionali dovrebbero definire posizioni *concordate a livello nazionale* su tutti gli aspetti politici riguardanti l'uso dello spettro radio nei rispettivi paesi, in relazione con le questioni da discutere in seno al gruppo.

Motivazione

Il senso e lo scopo del Gruppo di alti funzionari consistono nel fatto di rappresentare una tribuna in cui gli Stati membri possono scambiarsi informazioni e definire congiuntamente le politiche in materia di spettro radio, stabilite in precedenza a livello nazionale. A tal fine è necessario che i delegati inviati dagli Stati membri rappresentino effettivamente tutte le categorie di utenti dello spettro radio di ciascuno Stato membro.

Emendamento 6 Considerando 5

(5) Il gruppo tiene conto delle posizioni dell'industria e degli utenti, commerciali e non, e di tutte le altre parti interessate in merito ai progressi tecnologici, commerciali e normativi che possono incidere sull'uso dello spettro radio. Gli utilizzatori dello spettro devono poter fornire tutte le informazioni ritenute necessarie. Se opportuno, il gruppo può decidere di sentire, nel quadro delle proprie riunioni, i

(5) Il gruppo tiene conto delle posizioni dell'industria e degli utenti, commerciali e non, e di tutte le altre parti interessate in merito ai progressi tecnologici, commerciali e normativi che possono incidere sull'uso dello spettro radio. Gli utilizzatori dello spettro devono poter fornire tutte le informazioni ritenute necessarie. Se opportuno, il gruppo può decidere di sentire, nel quadro delle proprie riunioni, i

rappresentanti delle 2 categorie di utenti dello spettro al fine di ottenere un quadro più chiaro della situazione di un determinato settore.

rappresentanti delle 2 categorie di utenti dello spettro al fine di ottenere un quadro più chiaro della situazione di un determinato settore. ***Le attività del gruppo sono sufficientemente trasparenti così da consentire a tutti gli utilizzatori dello spettro di potersi esprimere e di partecipare a tempo debito.***

Motivazione

È essenziale che gli utenti delle frequenze siano consapevoli degli sviluppi futuri della politica in materia di spettro radio che riguarderanno l'uso dello spettro radio nell'ambito dell'UE ed abbiano l'opportunità di esprimere i loro punti di vista prima che la Comunità adotti una linea politica.

Emendamento 7 Considerando 6

(6) La Commissione deve regolarmente riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati ottenuti nell'applicazione della presente decisione, agli obiettivi della politica in materia di spettro radio nella Comunità e alle iniziative future. ***Tali obiettivi potranno in tal modo godere di un adeguato sostegno politico.***

(6) La Commissione deve regolarmente riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati ottenuti nell'applicazione della presente decisione, agli obiettivi della politica in materia di spettro radio nella Comunità e alle iniziative future.

Motivazione

Il solo obbligo di rendicontazione non si traduce automaticamente in legittimazione politica. Ciò che occorre è un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo nella definizione a livello comunitario della futura politica in materia di spettro radio (cfr. emendamento 16 all'articolo 3, comma secondo bis).

Emendamento 8 Considerando 7

(7) La gestione tecnica dello spettro radio implica l'armonizzazione e l'allocazione delle radiofrequenze. Tale armonizzazione deve rispecchiare i principi di politica generale stabiliti a livello comunitario.

(7) La gestione tecnica dello spettro radio implica l'armonizzazione e l'allocazione delle radiofrequenze. Tale armonizzazione deve rispecchiare i principi di politica generale stabiliti a livello comunitario.

L'introduzione coordinata nella Comunità di sistemi basati sullo spettro radio è condizionata dai diversi approcci nazionali in materia di assegnazione delle radiofrequenze e di concessione delle autorizzazioni, in particolare in termini di tariffazione dello spettro e di canoni di licenza. Tali aspetti devono pertanto essere discussi e, ove opportuno, armonizzati a livello comunitario.

L'introduzione coordinata nella Comunità di sistemi basati sullo spettro radio è condizionata dai diversi approcci nazionali in materia di assegnazione delle radiofrequenze e di concessione delle autorizzazioni, in particolare in termini di tariffazione dello spettro e di canoni di licenza. Tali aspetti devono pertanto essere discussi, **coordinati** e, ove opportuno, armonizzati a livello comunitario.

Motivazione

Obiettivo prioritario del nuovo quadro normativo dovrebbe essere quello di un maggior coordinamento a livello comunitario della politica in materia di spettro radio. L'armonizzazione dovrebbe limitarsi solo ai casi assolutamente necessari.

Emendamento 9 Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) È necessario presentare proposte destinate a fissare chiaramente le priorità tra, da un lato, l'uso militare e, dall'altro, l'uso civile dello spettro radio. Gli Stati membri sono invitati a garantire la trasparenza per quanto riguarda l'utilizzazione delle priorità fissate. Per ottenere un'applicazione efficace ed effettiva dello spettro radio nell'Unione europea, gli Stati membri dell'UE, in cooperazione con la Commissione, il Parlamento europeo e l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, ricercano i modi per avviare una discussione sull'armonizzazione dell'uso militare dello spettro radio e sulle possibili modalità di inserimento di tale uso nell'uso generale dello spettro radio.

Motivazione

Lo spettro radio è un bene raro e molto richiesto. Occorre trovare un equilibrio ragionevole tra l'uso civile e militare dello spettro radio nell'Unione europea. A tal fine, è molto importante la concertazione con le entità interessate, in particolare la Commissione, il Parlamento europeo, gli Stati membri dell'Unione europea che fanno altresì parte della NATO e l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune.

Emendamento 10
Considerando 8

(8) L'approccio comunitario dovrebbe inoltre beneficiare della cooperazione con gli esperti delle autorità nazionali incaricate della gestione dello spettro radio. **Basandosi sull'esperienza** delle procedure di assegnazione di mandati acquisita in settori specifici, per esempio in esito all'applicazione della decisione n. 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 1997, su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità (decisione S-PCS), modificata dalla decisione n. 1215/2000, nonché della decisione n. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998, sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità (decisione UMTS), **è necessario** definire a livello comunitario un quadro di riferimento permanente, stabile ed uniforme che garantisca una disponibilità armonizzata dell'impiego dello spettro radio ed un'adeguata certezza del diritto. **È necessario adottare concrete** misure di armonizzazione **sulla base dei mandati conferiti agli esperti nazionali che partecipano ai lavori degli** organismi incaricati della gestione delle frequenze, **tra cui la** Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). **Se necessario, la Commissione** deve poter rendere i risultati di tali mandati obbligatori per gli Stati membri e, qualora i risultati siano inaccettabili, **adottare** altre misure appropriate. Ciò consentirà in particolare di procedere all'armonizzazione dello spettro radio necessaria ai fini dell'attuazione della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'autorizzazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica

(8) L'approccio comunitario dovrebbe inoltre beneficiare della cooperazione con gli esperti delle autorità nazionali incaricate della gestione dello spettro radio. **L'esperienza** delle procedure di assegnazione di mandati acquisita in settori specifici, per esempio in esito all'applicazione della decisione n. 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 1997, su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità (decisione S-PCS), modificata dalla decisione n. 1215/2000, nonché della decisione n. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998, sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità (decisione UMTS), **ha dimostrato che può essere opportuno** definire a livello comunitario un quadro di riferimento permanente, stabile ed uniforme che garantisca una disponibilità armonizzata dell'impiego dello spettro radio **per le attività comunitarie dipendenti dallo spettro radio** ed un'adeguata certezza del diritto. **Le decisioni sulle** misure di armonizzazione **devono essere adottate nell'ambito della procedura legislativa comunitaria. Qualora l'attuazione di misure di armonizzazione richieda misure tecniche di attuazione, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a conferire** mandati ad organismi incaricati della gestione delle frequenze, **in particolare alla** Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), **in cui siedono esperti degli Stati membri. I mandati sono finalizzati a risolvere problemi tecnici legati allo spettro radio che dovessero insorgere in sede di attuazione della politica comunitaria in materia. La Commissione, se necessario,**

deve poter rendere i risultati di tali mandati obbligatori per gli Stati membri e, qualora i risultati siano inaccettabili, **proporre** altre misure appropriate. Ciò consentirà in particolare di procedere all'armonizzazione dello spettro radio necessaria ai fini dell'attuazione della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'autorizzazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. **Al fine di garantire che il controllo politico sia mantenuto in tali casi, il Presidente del Parlamento europeo può chiedere alla Commissione, con una semplice lettera, di riferire alla sua commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia su questioni specifiche o mediante una relazione periodica; qualora vi sia motivo di ritenere che la misura prevista vada oltre l'attuazione tecnica, il Parlamento europeo può modificare o revocare i risultati dei mandati entro 90 giorni dalla presentazione di tale relazione.**

Motivazione

È molto importante che all'interno della Commissione europea vengano ulteriormente sviluppate le competenze tecniche (in particolare rafforzando il personale incaricato di questioni relative allo spettro radio), affinché essa disponga dei mezzi necessari per migliorare il suo coordinamento con la CEPT.

Emendamento 11

Considerando 9, ultima frase

Alla luce dell'obiettivo generale di **armonizzare l'uso dello** spettro nella Comunità e in Europa, tali informazioni devono essere consolidate a livello europeo e presentate in una forma che consenta una facile consultazione.

Alla luce dell'obiettivo generale di **utilizzare in maniera più efficiente lo** spettro nella Comunità e in Europa, tali informazioni devono essere consolidate a livello europeo e presentate in una forma che consenta una facile consultazione.

Motivazione

Cfr. motivazione della relazione.

Emendamento 12
Considerando 13

(13) L'attuazione delle politiche comunitarie può richiedere un coordinamento dell'uso dello spettro radio, in particolare per la fornitura di servizi di comunicazione quali il roaming su scala comunitaria. Inoltre, talune applicazioni dello spettro radio hanno una copertura geografica che si estende oltre i confini degli Stati membri e permettono di fornire servizi transfrontalieri senza richiedere lo spostamento delle persone, come, ad esempio, i servizi di comunicazione via satellite. Occorre pertanto che la Comunità sia adeguatamente rappresentata in seno a tutti gli organismi e le conferenze internazionali competenti che trattano della gestione dello spettro radio quali l'Unione internazionale (UIT) e le Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni. Nel quadro dei negoziati internazionali gli Stati membri e la Comunità devono definire una strategia comune e collaborare strettamente nell'arco dell'intero processo negoziale in modo da garantire un'unità nella rappresentatività internazionale della Comunità. Gli Stati membri devono pertanto appoggiare le richieste della Comunità di partecipare a tali negoziati, sulla base, in particolare, delle procedure stabilite nelle conclusioni del Consiglio del 3 febbraio 1992 per la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni e confermate dalle conclusioni del Consiglio del 22 settembre 1997 e del 2 maggio 2000. Per tali negoziati internazionali la Commissione **stabilisce** gli obiettivi da conseguire nell'ambito delle politiche comunitarie al fine di ottenere **da parte del Consiglio** un'approvazione in merito alle posizioni che gli Stati membri **devono** difendere sulla scena internazionale. Gli Stati membri accompagnano ogni atto di accettazione di un accordo o di un regolamento adottato in una sede internazionale responsabile o interessata

(13) L'attuazione delle politiche comunitarie può richiedere un coordinamento dell'uso dello spettro radio, in particolare per la fornitura di servizi di comunicazione quali il roaming su scala comunitaria. Inoltre, talune applicazioni dello spettro radio hanno una copertura geografica che si estende oltre i confini degli Stati membri e permettono di fornire servizi transfrontalieri senza richiedere lo spostamento delle persone, come, ad esempio, i servizi di comunicazione via satellite. Occorre pertanto che la Comunità sia adeguatamente rappresentata in seno a tutti gli organismi e le conferenze internazionali competenti che trattano della gestione dello spettro radio quali l'Unione internazionale (UIT) e le Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni. ***Si nota che i meccanismi esistenti per la preparazione e la negoziazione a livello di conferenze mondiali delle radiocomunicazioni UIT, grazie ad una cooperazione volontaria nell'ambito del CEPT, hanno portato a risultati eccellenti e che gli interessi della Comunità sono stati tenuti presenti nelle attività preparatorie.*** Nel quadro dei negoziati internazionali gli Stati membri e la Comunità devono definire una strategia comune e collaborare strettamente nell'arco dell'intero processo negoziale in modo da garantire un'unità nella rappresentatività internazionale della Comunità. Gli Stati membri devono pertanto appoggiare le richieste della Comunità di partecipare a tali negoziati, sulla base, in particolare, delle procedure stabilite nelle conclusioni del Consiglio del 3 febbraio 1992 per la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni e confermate dalle conclusioni del Consiglio del 22 settembre 1997 e del 2 maggio 2000. Per tali negoziati internazionali la Commissione ***propone al Consiglio previo parere del***

alla gestione dello spettro delle radiofrequenze con una dichiarazione congiunta ai sensi della quale si impegnano ad applicare il detto accordo o regolamento conformemente agli obblighi imposti loro dal trattato.

Parlamento europeo gli obiettivi da conseguire nell'ambito delle politiche comunitarie al fine di ottenere un'approvazione in merito alle posizioni che gli Stati membri *dovrebbero* difendere sulla scena internazionale. Gli Stati membri accompagnano ogni atto di accettazione di un accordo o di un regolamento adottato in una sede internazionale responsabile o interessata alla gestione dello spettro delle radiofrequenze con una dichiarazione congiunta ai sensi della quale si impegnano ad applicare il detto accordo o regolamento conformemente agli obblighi imposti loro dal trattato.

Motivazione

La posizione della Comunità europea in materia di spettro radio sulla scena internazionale dovrebbe essere definita a livello politico.

Emendamento 13 Articolo 1

La presente decisione persegue i seguenti obiettivi:
a) istituire un quadro di riferimento politico per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio ***nella Comunità*** che tenga conto in particolar modo degli aspetti economici, sanitari, di interesse pubblico, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche comunitarie nonché delle esigenze delle varie comunità di utenti al fine di ottimizzare l'uso dello spettro radio e di evitare interferenze pregiudizievoli;

b) istituire un quadro procedurale che garantisca l'effettiva attuazione della politica in materia di spettro radio nella Comunità, e in particolare definire un approccio metodologico generale per l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio;

La presente decisione persegue i seguenti obiettivi:
a) istituire un quadro di riferimento politico per la pianificazione strategica ***ai fini del coordinamento e, ove necessario, dell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nei settori di attività comunitaria che dipendono da esso***, che tenga conto in particolar modo ***della sicurezza nonché*** degli aspetti economici, sanitari, di interesse pubblico, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche comunitarie nonché delle esigenze delle varie comunità di utenti al fine di ottimizzare l'uso dello spettro radio e di evitare interferenze pregiudizievoli;
b) istituire un quadro procedurale che garantisca l'effettiva attuazione della politica in materia di spettro radio nella Comunità, e in particolare definire un approccio metodologico generale per l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio. ***Tutte le misure tecniche di***

attuazione a norma della presente decisione vengono adottate conformemente alle procedure definite agli articoli 5 e 6 mentre tutte le proposte legislative devono essere presentate dalla Commissione conformemente alla procedura di codecisione in modo da garantire l'adeguata responsabilità politica;

c) garantire una diffusione coordinata e tempestiva delle informazioni sull'uso dello spettro radio e sulla disponibilità di radiofrequenze nella Comunità;
d) tutelare gli interessi della Comunità nei negoziati internazionali quando l'uso dello spettro radio incide sulle politiche comunitarie. La presente decisione si applica fatte salve le disposizioni specifiche sui contenuti dei programmi audiovisivi destinati al grande pubblico adottate dagli Stati membri o dalla Comunità, le disposizioni della direttiva 1999/5/CE e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio per fini di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

c) garantire una diffusione coordinata e tempestiva delle informazioni sull'uso dello spettro radio e sulla disponibilità di radiofrequenze nella Comunità;
d) tutelare gli interessi della Comunità nei negoziati internazionali quando l'uso dello spettro radio incide sulle politiche comunitarie. La presente decisione si applica fatte salve le disposizioni specifiche sui contenuti dei programmi audiovisivi destinati al grande pubblico adottate dagli Stati membri o dalla Comunità, le disposizioni della direttiva 1999/5/CE e il diritto degli Stati membri **di definire autonomamente la propria politica in materia di spettro radio, purché ciò non incida sulle attività comunitarie che dipendono da esso, nonché** di organizzare la gestione del proprio spettro radio per fini di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

La presente decisione garantisce il diritto alla libertà di espressione che comprende la libertà di opinione e la libertà di ottenere o trasmettere informazioni o idee senza l'ingerenza delle autorità pubbliche e senza distinzione di frontiere nonché la libertà dei mezzi di comunicazione di massa e il loro pluralismo.

Motivazione

Occorre ribadire che in futuro la Comunità europea interverrà nella definizione della politica in materia di spettro radio soltanto nei settori in cui persegue i propri interessi.

Emendamento 14 Articolo 2, lettera b)

b) "ripartizione di una banda di

b) "ripartizione di una banda di

radiofrequenze”, l’inserimento di una banda di radiofrequenze determinata nella tabella di ripartizione delle radiofrequenze ai fini di un suo uso da parte di uno o più tipi di servizi a condizioni specificate;

radiofrequenze”, l’inserimento di una banda **specificata** di radiofrequenze determinata nella tabella di ripartizione delle radiofrequenze ai fini di un suo uso da parte di uno o più tipi di servizi **di comunicazione radio** a condizioni specificate;

Motivazione

L’emendamento mira ad uniformare completamente le definizioni con le definizioni UIT.

Emendamento 15 Articolo 2, lettera c)

c) “assegnazione di una radiofrequenza”, l’autorizzazione concessa da un’autorità ai fini dell’uso di una radiofrequenza a condizioni specificate.

c) “assegnazione di una radiofrequenza”, l’autorizzazione concessa da un’autorità **o amministrazione** ai fini dell’uso di una radiofrequenza a condizioni specificate.

Motivazione

L’emendamento mira a tener conto della diversità delle strutture negli Stati membri.

Emendamento 16 Articolo 3, comma 2 bis (nuovo)

Gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio
Ai fini della pianificazione strategica e dell’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nella Comunità, la Commissione è assistita da un gruppo consultivo denominato “Gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio”.
Il gruppo è composto da alti rappresentanti degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. Esso si riunisce almeno due volte l’anno sotto la presidenza del rappresentante dello Stato membro che assume la presidenza del Consiglio. Le attività di segretariato del gruppo sono svolte dalla Commissione.

Gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio
Ai fini della pianificazione strategica e dell’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nella Comunità, la Commissione è assistita da un gruppo consultivo denominato “Gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio”.
Il gruppo è composto da alti rappresentanti degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. Esso si riunisce almeno due volte l’anno sotto la presidenza del rappresentante dello Stato membro che assume la presidenza del Consiglio. Le attività di segretariato del gruppo sono svolte dalla Commissione.

La Commissione trasmette al Parlamento gli ordini del giorno delle future riunioni, le decisioni adottate, i risultati delle

votazioni e i processi verbali delle precedenti, unitamente all'elenco dei presenti. Il Parlamento ha il diritto di inviare tre osservatori alle riunioni del gruppo, i quali riferiscono regolarmente in merito ai lavori in corso.

Il gruppo consulta, quando lo ritiene opportuno, i rappresentanti dei vari settori di attività e i rappresentanti dei cittadini che fanno uso o sono interessati all'uso dello spettro radio nella Comunità e nel resto dell'Europa.

Il gruppo consulta, quando lo ritiene opportuno, i rappresentanti dei vari settori di attività e i rappresentanti dei cittadini che fanno uso o sono interessati all'uso dello spettro radio nella Comunità e nel resto dell'Europa.

Motivazione

Il Parlamento europeo deve essere regolarmente informato sulle misure di coordinamento e armonizzazione dell'uso dello spettro radio a livello comunitario, che sono promosse dalla Commissione su consiglio del gruppo e attuate dalla CEPT.

Emendamento 17 Articolo 4, lettera b)

b) riesamina le necessità attuali ed anticipa le necessità future della Comunità in materia di radiofrequenze per applicazioni commerciali e non commerciali, tenendo conto in particolare degli aspetti strategici, economici, tecnologici, sanitari, politici, sociali e culturali dell'uso dello spettro radio, al fine di realizzare gli obiettivi della politica comunitaria; consiglia la Commissione sulla pianificazione strategica dell'uso dello spettro radio e, ove necessario, concilia le esigenze dei vari utenti;

b) riesamina le necessità attuali ed anticipa le necessità future della Comunità in materia di radiofrequenze per applicazioni commerciali e non commerciali, tenendo conto in particolare degli aspetti strategici, economici, tecnologici, ***di sicurezza***, sanitari, politici, sociali e culturali dell'uso dello spettro radio, al fine di realizzare gli obiettivi della politica comunitaria; consiglia la Commissione sulla pianificazione strategica dell'uso dello spettro radio e, ove necessario, concilia le esigenze dei vari utenti, ***attribuendo sufficiente attenzione alle attività che non hanno altri mezzi disponibili per le comunicazioni oltre all'uso della radio;***

Motivazione

Il settore dei trasporti, in particolare quelli marittimo e aeronautico, è del tutto dipendente dalle comunicazioni radio. Gli aspetti operativi delle comunicazioni marittime e aeronautiche possono essere considerati nel contesto degli aspetti economici della politica comunitaria, ma sono almeno importanti quanto la sicurezza. Le conseguenze economiche dirette delle comunicazioni in materia di sicurezza sono difficili da identificare e pertanto potrebbero non sempre ricevere una attenzione sufficiente. È importante dare particolare importanza alla sicurezza marittima e aeronautica menzionandole separatamente nell'ambito della decisione.

Emendamento 18 Articolo 5, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (il comitato per lo spettro radio).

1. ***Nell'attuazione delle misure di armonizzazione*** la Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (il comitato per lo spettro radio).

Motivazione

Il comitato per lo spettro radio, formato da esperti nazionali che lavorano a porte chiuse non deve duplicare a livello comunitario il lavoro tecnico relativo allo spettro radio, realizzato a livello CEPT per più di 40 paesi europei. Il suo ruolo è solo quello di porre la Commissione in condizione di applicare correttamente la presente decisione sulla politica in materia di spettro radio.

Emendamento 19 Articolo 6

Misure di armonizzazione

1. ***Ove necessario e*** tenendo conto ***nella misura del possibile*** del parere del ***gruppo*** di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio, la Commissione propone misure atte ad armonizzare l'uso dello spettro radio, i metodi di assegnazione, le condizioni per l'uso e l'accessibilità delle informazioni relative all'uso dello spettro radio.

Misure di armonizzazione

1. Tenendo conto del parere del ***comitato*** di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio, la Commissione, ***ai fini dell'ulteriore armonizzazione a livello comunitario della politica in tale materia nei settori di attività comunitari che dipendono dallo spettro radio,*** propone ***al Parlamento europeo e al Consiglio, ove necessario,*** misure atte ad armonizzare l'uso dello spettro radio, i metodi di assegnazione, le condizioni per l'uso e

l'accessibilità delle informazioni relative all'uso dello spettro radio.

1 bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, lettera b) della presente decisione, la Commissione propone adeguate misure tecniche di attuazione così da garantire condizioni armonizzate per quanto concerne l'accessibilità e l'uso efficace dello spettro radio, nonché l'accessibilità delle informazioni relative all'uso dello spettro radio, conformemente alla procedura prevista ai paragrafi 2-4 bis in appresso.

2. ***A tal fine*** la Commissione, con appositi mandati alla CEPT, precisa i compiti da svolgere e il relativo calendario di realizzazione, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 5, ***paragrafo 2***.

3. Sulla base delle attività svolte conformemente al paragrafo 2, la Commissione determina se i risultati del mandato sono accettabili e, in caso affermativo, può decidere di renderli obbligatori per gli Stati membri, che dovranno darvi esecuzione secondo scadenze da definirsi. Tali decisioni sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Ai fini del presente paragrafo, la Commissione si avvale della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, se la Commissione o uno Stato membro considera che le attività svolte sulla base del mandato conferito a norma del paragrafo 2 non segnano progressi soddisfacenti rispetto al calendario stabilito o se i risultati del mandato sono inaccettabili, la Commissione può adottare altre misure per conseguire gli obiettivi del mandato, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

2. ***Ai fini di cui al paragrafo 1 bis***, la Commissione, con appositi mandati alla CEPT, precisa i compiti da svolgere e il relativo calendario di realizzazione, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 5, ***paragrafo 3***.

3. Sulla base delle attività svolte conformemente al paragrafo 2, la Commissione determina se i risultati del mandato sono accettabili e, in caso affermativo, può decidere di renderli obbligatori per gli Stati membri, che dovranno darvi esecuzione secondo scadenze da definirsi. Tali decisioni sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Ai fini del presente paragrafo, la Commissione si avvale della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, se la Commissione o uno Stato membro considera che le attività svolte sulla base del mandato conferito a norma del paragrafo 2 non segnano progressi soddisfacenti rispetto al calendario stabilito o se i risultati del mandato sono inaccettabili, la Commissione può adottare altre misure per conseguire gli obiettivi del mandato, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

4 bis. Il Presidente del Parlamento europeo può chiedere alla Commissione, con una semplice lettera, di riferire alla sua commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia sull'adozione delle misure tecniche di

**attuazione di cui al paragrafo 1 bis;
qualora vi sia motivo di ritenere che la
misura prevista vada oltre l'attuazione
tecnica, il Parlamento europeo può
modificare o revocare i risultati dei
mandati entro 90 giorni dalla
presentazione di tale relazione.**

Motivazione

Di norma è a livello politico, e in particolare a livello dei rappresentanti eletti dei cittadini, che vanno prese decisioni in merito a un settore di tale importanza per la società e l'economia nazionale, come la politica in materia di spettro radio. In particolare, le misure volte all'armonizzazione dell'uso dello spettro radio, i metodi di assegnazione, le condizioni d'uso e l'accessibilità delle informazioni relative all'uso dello spettro radio non dovrebbero essere stabilite a livello amministrativo. È auspicabile che la Commissione si attivi già in occasione del conferimento di mandati alla CEPT in conformità della procedura di regolamentazione (articolo 5 della decisione del Consiglio del 28 giugno 1999, 1999/378/CE); ciò consentirà infatti al Parlamento di trasmettere al Consiglio il proprio parere e permetterà di tener adeguatamente conto della posizione degli Stati membri, coinvolgendo maggiormente il Consiglio tramite la procedura di regolamentazione.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (COM(2000) 407 – C5-0449/2000 – 2001/0187(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 407¹),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0449/2000),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport (A5-0232/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 365 del 19.12.2000, pag. 256.

MOTIVAZIONE

1. Introduzione

Lo spettro radio, dato l'utilizzo in forte crescita, sta diventando un bene economico sempre più raro e prezioso e un determinante fattore occupazionale. Di conseguenza si complica ulteriormente l'assegnazione di quote dello spettro radio per i diversi tipi di utilizzo, ad esempio nell'ambito delle comunicazioni, della radiofonia, dei trasporti, della polizia, delle forze armate e dell'osservazione della terra. Si impongono dunque decisioni strategiche per conciliare in maniera equilibrata le esigenze degli utenti commerciali con quelle degli utenti non commerciali. Per assicurare un uso efficiente e senza disturbi (interferenze) dello spettro radio, è importante che la gestione di quest'ultimo sia effettuata a livello sovranazionale, un compito che in Europa incombe alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). A livello planetario il forum di incontro per gli Stati è rappresentato dalle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni.

Per la Comunità europea lo spettro radio rappresenta una risorsa fondamentale per l'attuazione di diversi obiettivi di politica nei settori delle telecomunicazioni, della radiofonia, dei trasporti, nonché della ricerca e dello sviluppo. Gli interessi della Comunità, segnatamente per quanto riguarda i servizi paneuropei legati allo spettro radio, debbono essere presi nella dovuta considerazione in sede di decisione sull'assegnazione delle frequenze: a livello planetario, nell'ambito delle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni, e a livello europeo, in sede di definizione e attuazione delle decisioni da parte della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).

Già nel 1993 la Commissione aveva sottoposto al Consiglio una proposta di decisione sul coordinamento dell'uso dello spettro radio nella Comunità, proposta che però venne respinta in quanto allora non si vedeva alcuna necessità di una politica comunitaria in materia.

2. Audizione pubblica nell'ambito del libro verde sulla politica in materia di spettro radio

Alla fine del 1998 la Commissione ha avviato un dibattito, nell'ambito di un libro verde, sulla questione se l'attuale politica in materia di spettro radio in Europa rispondesse o meno in maniera ottimale agli obiettivi di politica comunitaria o se invece fossero necessari miglioramenti. Si trattava soprattutto di determinare in che misura e in quale forma la Comunità europea dovesse ottenere maggiori poteri di intervento nel quadro della futura politica in materia di spettro radio in Europa.

I gruppi interessati dalla problematica, in particolare le comunità di utenti dello spettro radio, si sono espressi in maggioranza a favore di un limitato rafforzamento della posizione della Comunità europea in materia.

La stragrande maggioranza degli utenti di tutti gli Stati membri ha tuttavia espresso innanzitutto una sostanziale soddisfazione per la gestione nazionale dello spettro radio e per il coordinamento europeo delle decisioni in materia in seno alla CEPT, sottolineando che a tale riguardo non dovrebbero essere apportati cambiamenti di rilievo. Gli utenti si sono dimostrati per lo più scettici riguardo a un trasferimento massiccio di competenze decisionali alla

Comunità. È stata invece riconosciuta la necessità di concedere alla Comunità maggiore potere di intervento in alcuni settori parziali, in cui le politiche comunitarie sono direttamente interessate dalle decisioni in materia di spettro radio.

3. Risoluzione del Parlamento europeo sulla politica in materia di spettro radio nella Comunità

Il Parlamento europeo si è occupato da vicino delle opinioni espresse dalle imprese, dalla società e dall'amministrazione, proponendo in particolare tre novità per quanto riguarda il rafforzamento dell'influsso della Comunità europea sulla politica in materia di spettro radio. In primo luogo ha auspicato una maggiore rappresentazione delle istituzioni comunitarie nell'ambito delle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni. Queste ultime stanno assumendo in misura crescente l'aspetto di trattative commerciali a carattere controverso, nell'ambito delle quali è assolutamente indispensabile poter contrapporre alla chiara e unitaria posizione degli Stati Uniti le posizioni concordate tra gli Stati membri dell'UE a sostegno degli interessi europei. Tali posizioni vanno presentate in maniera unitaria ed eventualmente debbono poter essere ritoccate con una certa flessibilità in base all'andamento dei negoziati.

In secondo luogo, la Comunità dovrebbe poter esercitare un influsso politico sulla CEPT, affinché sia tenuto debitamente conto degli interessi comunitari in sede di definizione della politica in materia di spettro radio.

In terzo luogo, per i servizi e le applicazioni paneuropei stabiliti dal Consiglio e dal Parlamento, la Commissione dovrebbe poter esigere, in tempo debito e senza difficoltà, dagli Stati membri la concessione delle frequenze necessarie a tal fine.

4. Concessione delle licenze UMTS

Nel frattempo ha fatto scalpore un caso particolare di suddivisione dello spettro radio, ovvero l'assegnazione delle licenze UMTS negli Stati membri. Il ricorso a procedure diverse per l'assegnazione delle licenze UMTS (procedura d'asta, *beauty contest* o forme miste) si ripercuote negativamente sull'uniformità delle condizioni di concorrenza del mercato interno per i servizi e le reti di comunicazione.

Tali problemi sono riconducibili alla mancata adozione da parte del legislatore europeo di una procedura uniforme per l'assegnazione delle frequenze UMTS, e ciò sia a livello generale sia per quanto riguarda la decisione sulle licenze UMTS. Di conseguenza gli Stati membri hanno potuto scegliere autonomamente di prevedere, nell'ambito della propria legislazione o nella prassi, una delle varie procedure di assegnazione.

I fatti suesposti non devono tuttavia indurre alla conclusione che in futuro spetterà alla Commissione finire una simile procedura; sarà invece compito dei responsabili politici europei stabilire se per le future attività comunitarie che dipendono dallo spettro radio sarà necessaria l'adozione di una procedura uniforme per l'assegnazione delle frequenze. Sulla base delle esperienze acquisite, la Commissione è chiamata a riflettere sul modo in cui potrebbero essere coordinate o armonizzate le procedure di attribuzione delle licenze per le attività comunitarie in materia di spettro radio, presentando proposte adeguate al Parlamento e

al Consiglio.

5. Proposta di decisione della Commissione relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea

Benché vada espresso un giudizio sostanzialmente positivo sull'attuale proposta di decisione relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea in vista del conseguimento di tali obiettivi, per due aspetti il documento della Commissione – contrariamente alle opinioni espresse dalle parti interessate durante l'audizione e al parere del Parlamento europeo – si spinge oltre ciò che è strettamente necessario.

In primo luogo esso prevede il trasferimento generalizzato delle competenze decisionali dal livello politico (Consiglio e Parlamento) a quello amministrativo (Commissione): l'articolo 6 dispone che la Commissione, “tenendo conto nella misura del possibile del parere del gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio” (cioè del gruppo di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri) conferisce “appositi mandati alla CEPT” per la definizione della politica in materia di spettro radio e può decidere di rendere i risultati obbligatori per gli Stati.

In secondo luogo, in virtù dell'articolo 6, alla Commissione viene riconosciuta la facoltà di decidere autonomamente e liberamente su tutte le questioni legate alla politica in materia di spettro radio, senza l'obbligo di tener conto delle competenze gli Stati membri; in particolare, la proposta della Commissione non si limita all'armonizzazione dei settori di politica in materia di spettro radio che hanno rilevanza comunitaria.

Questi due aspetti della proposta sono inaccettabili. Di norma, le decisioni su una materia così importante per la società e l'economia nazionale, come la politica in materia di spettro radio, vanno prese a livello politico, segnatamente dai rappresentanti eletti dei cittadini. In particolare, le misure atte ad armonizzare l'uso dello spettro radio, i metodi di assegnazione, le condizioni per l'uso e l'accessibilità delle informazioni relative all'uso dello spettro radio non dovrebbero normalmente essere presi a livello amministrativo. Soltanto in casi eccezionali, in cui la normale procedura legislativa richiederebbe troppo tempo e impedirebbe di adottare una decisione nei tempi richiesti, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di decidere, in qualità di autorità amministrativa. Al riguardo, è possibile tracciare un chiaro parallelo per quanto riguarda la regolamentazione del mercato interno per i prodotti finanziari. Anche in questo caso, secondo il parere del gruppo di esperti guidato da Alexandre Lamfalussy il Parlamento europeo dovrebbe essere coinvolto soltanto nella definizione di una direttiva quadro, mentre alla Commissione spetta l'elaborazione delle altre norme legislative a disciplina dei mercati finanziari. Il Parlamento europeo ha respinto una simile proposta, chiedendo almeno il diritto di veto o di revisione dei singoli regolamenti della Commissione. In questa sua richiesta il Parlamento ha ottenuto l'appoggio addirittura dei gruppi economici (“I diritti democratici del Parlamento non devono essere scardinati: la rapidità non deve pregiudicare la solidità”).

5 dicembre 2000

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA POLITICA REGIONALE, I TRASPORTI E IL TURISMO

destinato alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea
(COM(2000 407 – C5-0449/2000 – 2000/0187(COD))

Relatore per parere: Samuli Pohjamo

PROCEDURA

Nella riunione dell'11 ottobre 2000 la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo ha nominato relatore per parere Samuli Pohjamo.

Nelle riunioni del 21 novembre e del 5 dicembre 2000 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Konstantinos Hatzidakis, presidente; Rijk van Dam vicepresidente; Helmuth Markov, vicepresidente; Emmanouil Mastorakis, vicepresidente; Samuli Pohjamo, relatore per parere; sig. Robert Atkins, Emmanouil Bakopoulos, Carlos Bautista Ojeda (in sostituzione di Reinhold Messner, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Rolf Berend, Theodorus J.J. Bouwman, Philip Charles Bradbourn, Martin Callanan, Felipe Camisón Asensio, Alejandro Cercas Alonso (in sostituzione di Gilles Savary a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Luigi Cesaro, Carmen Cerdeira Morterero, Francis F.M. Decourrière, Proinsias De Rossa (in sostituzione di Joaquim Vairinhos a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Garrelt Duin, Alain Esclopé, Harald Ettl (in sostituzione di Demetrio Volcic a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Jacqueline Foster (in sostituzione di Giorgio Lisi), Mathieu J.H. Grosch, Catherine Guy-Quint (in sostituzione di Mark Francis Watts a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Ewa Hedkvist Petersen, Mary Honeyball, Juan de Dios Izquierdo Collado, Georg Jarzembowski, Karsten Knolle (in sostituzione di Francesco Musotto), Dieter-Lebrecht Koch, Sérgio Marques, Hans-Peter Martin (in sostituzione di Juan Ojeda Sanz), Erik Meijer, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson (in sostituzione di Carlos Ripoll i Martínez Bedoya), Josu Ortuondo Larrea, Karla M.H. Peijs, Wilhelm Ernst Piecyk, Reinhard Rack, Isidoro Sánchez García, Agnes Schierhuber (in sostituzione di Dana Rosemary Scallon), Brian Simpson, Renate Sommer, Per Stenmarck (in sostituzione di Ingo Schmitt), Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Margie Sudre, Ioannis Theonas (in sostituzione di Alonso José Puerta) e Johan Van Hecke (in sostituzione di Ari Vatanen).

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Introduzione

Questa è la terza comunicazione pubblicata recentemente dalla Commissione sulla politica in materia di spettro radio. In dicembre 1998 la Commissione ha pubblicato un Libro verde su “la politica in materia di spettro radio nel contesto delle politiche della Comunità europea in materia di telecomunicazioni, radiodiffusioni, trasporti e R&S”. Nel dicembre 1999 è stata inoltre pubblicata una comunicazione recante proposte sulle prossime tappe della politica in materia di spettro radio, basata sui risultati della consultazione pubblica sul Libro verde.

Precedenti pareri della commissione

La commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo ha adottato un parere sulla comunicazione nel marzo 2000 elaborato dall'on. Emmanouil Bakopoulos. Nel parere si sottolineava l'importanza per il settore dei trasporti e per ogni modo di trasporto di disporre di un accesso adeguato allo spettro radio per le esigenze fondamentali operative e soprattutto per le considerazioni in materia di sicurezza. Per il settore dei trasporti i problemi sono: il riconoscimento dell'importanza della programmazione strategica dell'utilizzazione dello spettro radio; la necessità di armonizzare l'assegnazione; l'inadeguatezza della fissazione dei prezzi quale sistema per l'assegnazione ai servizi di pubblico interesse; e la necessità che il settore dei trasporti venga preso in considerazione nell'ambito dei vari contatti decisionali e istituzionali. Nella sua relazione (A5-0122/2000 def.) la commissione per l'industria si è fatta portavoce di queste preoccupazioni e, tra l'altro, ha invitato gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio a cercare un equilibrio tra gli interessi delle utenze commerciali e non commerciali delle frequenze e, così facendo, a tenere sufficientemente conto dell'interesse pubblico.

I precedenti del progetto di decisione

La Commissione propone adesso un progetto di decisione su un contesto regolamentare per la politica dello spettro radio nella CE. L'armonizzazione dell'utilizzazione dello spettro radio ha luogo a livello globale mediante l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e delle sue conferenze mondiali sulle radiocomunicazioni (CMR). La gestione dello spettro a livello europeo avviene nell'ambito della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), a cui hanno aderito 43 Stati. Uno dei principali scopi del progetto di decisione è l'istituzione di un contesto che consenta alla Commissione di concedere mandati alla CEPT a nome della Comunità affinché vengano promossi gli interessi comunitari, tanto a livello europeo quanto a livello globale.

Raccomandazioni alla Commissione e formazione dei mandati alla CEPT

Per aiutare la Commissione a svolgere questo compito vengono proposti due nuovi organismi. Si tratta del “Gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio” e da un “Comitato per lo spettro radio”. Il gruppo sarà composto da alti rappresentanti degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. Esso avrà il compito di sorvegliare l'evoluzione dell'accesso allo spettro radio e dell'uso delle radio frequenze e di esaminare le necessità attuali nonché anticipare le necessità future per le applicazioni commerciali e non

commerciali. Valuterà inoltre l'opportunità di elaborare proposte comuni in vista dei negoziati internazionali.

Anche il Comitato per lo spettro radio sarà composto da rappresentanti degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. In realtà il ruolo e i poteri di tale Comitato e anche del Gruppo per la politica in materia di spettro radio sono determinati dalla decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 che stabilisce le procedure per l'esercizio dei poteri di esecuzione conferiti alla Commissione (GU L 184): il Comitato per lo spettro radio sarà un Comitato di regolamentazione che voterà sulle proposte della Commissione con una ponderazione dei voti analoga a quella del Consiglio. Il Gruppo per la politica in materia di spettro radio sarà un Comitato consultivo con il diritto di esprimere un parere sulle proposte della Commissione. La Commissione deve "tenere nel massimo conto" questo parere.

Disponibilità delle informazioni in materia di frequenze

La Commissione propone alcune misure per migliorare la disponibilità delle informazioni concernenti l'utilizzazione delle frequenze negli Stati membri. La disponibilità delle informazioni è fondamentale per gli investimenti strategici e le decisioni regolamentari; pertanto gli obiettivi della Commissione godono del nostro massimo sostegno. Affinché gli utenti possano ottenere il massimo profitto dalla pubblicità, le informazioni pubblicate devono contenere tutti i dati necessari per l'utilizzazione di tali informazioni.

È da rilevare che la struttura e il contenuto delle tabelle di distribuzione delle frequenze e la possibilità di ottenere informazioni sull'assegnazione delle frequenze sono due complesse questioni separate di radiotecnica. Pertanto nel presente parere si propone che la decisione definisca gli orientamenti generali della disponibilità delle informazioni. I necessari particolari tecnici dovranno essere definiti mediante il mandato di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sotto la sorveglianza del Comitato per lo spettro radio.

Conclusioni

Per l'armonizzazione dello spettro radio occorre una cooperazione e un consenso che vada oltre i confini dell'Unione europea in Europa. La sede per questo tentativo è la CEPT. Le misure di armonizzazione saranno adottate grazie ad un mandato a esperti nazionali che agiscono nell'ambito di tale organo di gestione dello spettro e talvolta nell'ambito di organismi globali.

La Commissione riceve un parere, che deve tenere nella massima considerazione" dal Comitato consultivo, il Gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio, sulle modalità di tale mandato.

Dopo che la CEPT avrà adottato una decisione su un aspetto dell'armonizzazione dello spettro radio, la Commissione dovrà presentare al Comitato di regolamentazione, cioè al Comitato per lo spettro radio composto da rappresentanti degli Stati membri, un progetto delle misure che gli Stati membri dovranno adottare per attuare tale decisione. Se non verrà raggiunta una maggioranza qualificata a favore della proposta la questione sarà deferita al Consiglio. Soltanto se il Parlamento in una risoluzione adotta il parere che i poteri di attuazione sono stati superati e il Consiglio si oppone alla proposta a maggioranza qualificata, la Commissione sarà costretta a sottoporre una proposta modificata al Consiglio, ripresentare la sua proposta,

oppure presentare una proposta legislativa.

Questa procedura, che è stata naturalmente utilizzata in altri settori, assicura che le preoccupazioni degli Stati membri vengano prese pienamente in considerazione prima che vengano adottate misure obbligatorie in materia di armonizzazione.

Le preoccupazioni espresse dalla Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, nel suo parere sulla precedente comunicazione della Commissione sulla politica in materia di spettro radio in seguito alla consultazione pubblica non vengono tenute particolarmente in considerazione nella proposta della Commissione concernente una decisione relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea.

Questi aspetti non vengono presi in considerazione:

- l'apparente dominazione degli interessi delle comunicazioni nell'ambito dei contesti istituzionali per il coordinamento dello spettro radio,
- la necessità di assicurare che venga data la precedenza nell'ambito delle risorse in materia di spettro radio agli aspetti di sicurezza pubblica e di interesse pubblico nel settore dei trasporti ,
- l'adeguata rappresentazione del settore dei trasporti nell'ambito del Gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio (precedentemente definito "Gruppo di esperti per la politica in materia di spettro radio").

Gli emendamenti proposti tengono conto di queste osservazioni; sono volti ad assicurare che vengano pubblicate le informazioni sulla distribuzione delle frequenze e a rafforzare la collaborazione con la CEPT.

EMENDAMENTI

La commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo invita la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo proposto dalla Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1) Considerando 11	
11. La direttiva sulle comunicazioni mobili è stata all'origine di una prima serie di misure adottate dalla CEPT quale la decisione dell'European Radio Communications (ERC) relativa alla pubblicazione delle tabelle nazionali di allocazione dello spettro	11. La direttiva sulle comunicazioni mobili è stata all'origine di una prima serie di misure adottate dalla CEPT quale la decisione dell'European Radio Communications (ERC) relativa alla pubblicazione delle tabelle nazionali di allocazione dello spettro

¹ GU C ...

radio (decisione ERC/DEC/(97)01). È necessario garantire che le soluzioni adottate dalla CEPT siano compatibili con le esigenze della politica comunitaria e usufruiscano di una base giuridica che ne consenta l'applicazione nella Comunità. A tal fine, devono essere adottate a livello comunitario misure specifiche **sia di carattere procedurale che sostanziale**.

radio (decisione ERC/DEC/(97)01). È necessario garantire, **concedendole un mandato idoneo**, che le soluzioni adottate dalla CEPT siano compatibili con le esigenze della politica comunitaria e usufruiscano di una base giuridica che ne consenta l'applicazione nella Comunità. A tal fine, devono essere adottate a livello comunitario misure specifiche **per attuare i risultati delle delibere CEPT, ove necessario**.

Motivazione

Queste modifiche sono consequenziali a quelle proposte per l'articolo 7 e l'Allegato.

(Emendamento 2) Considerando 13

13. L'attuazione delle politiche comunitarie può richiedere un coordinamento dell'uso dello spettro radio, in particolare per la fornitura di servizi di comunicazione quali il roaming su scala comunitaria. Inoltre, talune applicazioni dello spettro radio hanno una copertura geografica che si estende oltre i confini degli Stati membri e permettono di fornire servizi transfrontalieri senza richiedere lo spostamento delle persone, come, ad esempio, i servizi di comunicazione via satellite. Occorre pertanto che la Comunità sia adeguatamente rappresentata in seno a tutti gli organismi e le conferenze internazionali competenti che trattano della gestione dello spettro radio quali l'Unione internazionale (UIT) e le Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni. Nel quadro dei negoziati internazionali gli Stati membri e la Comunità devono definire una strategia comune e collaborare strettamente nell'arco dell'intero processo negoziale in modo da garantire un'unità nella rappresentatività internazionale della Comunità. Gli Stati membri devono pertanto appoggiare le richieste della Comunità di partecipare a tali negoziati, sulla base, in particolare, delle

13. L'attuazione delle politiche comunitarie può richiedere un coordinamento dell'uso dello spettro radio, in particolare per la fornitura di servizi di comunicazione quali il roaming su scala comunitaria. Inoltre, talune applicazioni dello spettro radio hanno una copertura geografica che si estende oltre i confini degli Stati membri e permettono di fornire servizi transfrontalieri senza richiedere lo spostamento delle persone, come, ad esempio, i servizi di comunicazione via satellite. Occorre pertanto che la Comunità sia adeguatamente rappresentata in seno a tutti gli organismi e le conferenze internazionali competenti che trattano della gestione dello spettro radio quali l'Unione internazionale (UIT) e le Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni. **Si rileva che gli esistenti meccanismi preparativi e di negoziato per le Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni dell'UIT mediante una cooperazione volontaria con la CEPT hanno avuto eccellenti risultati e che gli interessi della Comunità sono stati presi in considerazione nel corso dei preparativi.** Nel quadro dei negoziati internazionali gli Stati membri e la Comunità devono definire

procedure stabilite nelle conclusioni del Consiglio del 3 febbraio 1992 per la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni e confermate dalle conclusioni del Consiglio del 22 settembre 1997 e del 2 maggio 2000. Per tali negoziati internazionali la Commissione stabilisce gli obiettivi da conseguire nell'ambito delle politiche comunitarie al fine di ottenere da parte del Consiglio un'approvazione in merito alle posizioni che gli Stati membri devono difendere sulla scena internazionale. Gli Stati membri accompagnano ogni atto di accettazione di un accordo o di un regolamento adottato in una sede internazionale responsabile o interessata alla gestione dello spettro delle radiofrequenze con una dichiarazione congiunta ai sensi della quale si impegnano ad applicare il detto accordo o regolamento conformemente agli obblighi imposti loro dal trattato.

una strategia comune e collaborare strettamente nell'arco dell'interno processo negoziale in modo da garantire un'unità nella rappresentatività internazionale della Comunità. Gli Stati membri devono pertanto appoggiare le richieste della Comunità di partecipare a tali negoziati, sulla base, in particolare, delle procedure stabilite nelle conclusioni del Consiglio del 3 febbraio 1992 per la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni e confermate dalle conclusioni del Consiglio del 22 settembre 1997 e del 2 maggio 2000. Per tali negoziati internazionali la Commissione stabilisce gli obiettivi da conseguire nell'ambito delle politiche comunitarie al fine di ottenere da parte del Consiglio un'approvazione in merito alle posizioni che gli Stati membri devono difendere sulla scena internazionale. Gli Stati membri accompagnano ogni atto di accettazione di un accordo o di un regolamento adottato in una sede internazionale responsabile o interessata alla gestione dello spettro delle radiofrequenze con una dichiarazione congiunta ai sensi della quale si impegnano ad applicare il detto accordo o regolamento conformemente agli obblighi imposti loro dal trattato.

Motivazione

L'emendamento è volto a sottolineare il fatto che gli attuali meccanismi preparativi e di negoziato per le Conferenze sulle radiocomunicazioni dell'UIT hanno avuto buoni risultati. La CEPT con i suoi 43 paesi membri rappresenta un importante fattore di influenza nell'UIT. È positivo per l'UE l'attiva partecipazione di paesi di tutta l'Europa al processo di preparazione e ai negoziati allo scopo di ottenere un ampio sostegno per le proposte comuni europee.

(Emendamento 3) Articolo 1, lettera a)

a) istituire un quadro di riferimento politico per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio

a) istituire un quadro di riferimento politico per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio

nella Comunità che tenga conto in particolare modo degli aspetti economici, sanitari, di interesse pubblico, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche comunitarie nonché delle esigenze delle varie comunità di utenti al fine di ottimizzare l'uso dello spettro radio e di evitare interferenze pregiudizievoli;

nella Comunità che tenga conto in particolare modo degli aspetti economici, sanitari, di interesse pubblico, **di sicurezza**, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche comunitarie nonché delle esigenze delle varie comunità di utenti al fine di ottimizzare l'uso dello spettro radio e di evitare interferenze pregiudizievoli;

Motivazione

Il settore dei trasporti, in particolare quelli marittimo e aeronautico, è del tutto dipendente dalle comunicazioni radio. Gli aspetti operativi delle comunicazioni marittime e aeronautiche possono essere considerati nel contesto degli aspetti economici della politica comunitaria, ma sono almeno importanti quanto la sicurezza. Le conseguenze economiche dirette delle comunicazioni in materia di sicurezza sono difficili da identificare e pertanto potrebbero non sempre ricevere una attenzione sufficiente. È importante dare particolare importanza alla sicurezza marittima e aeronautica menzionandole separatamente nell'ambito della decisione.

(Emendamento 4)

Articolo 4, primo capoverso

Il gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio contribuisce alla definizione, alla preparazione e all'attuazione di una politica in materia di spettro radio presentando pareri alla Commissione, di propria iniziativa o su invito di questa, e collabora all'elaborazione della relazione della Commissione di cui all'articolo 11.

Il gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio contribuisce alla definizione, alla preparazione e all'attuazione di una politica in materia di spettro radio presentando pareri alla Commissione, di propria iniziativa o su invito di questa, e collabora all'elaborazione della relazione della Commissione di cui all'articolo 11. **Il Gruppo è composto in modo da riflettere la gamma completa degli interessi relativi alla distribuzione delle frequenze radio, compresi il settore dei trasporti e i problemi in materia di sicurezza pubblica.**

Motivazione

In vista del suo ruolo in materia di elaborazione delle decisioni il Gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio deve poter avere una visione complessiva delle esigenze in materia di distribuzione dello spettro radio.

(Emendamento 5)

Articolo 4, lettera b)

b) riesamina le necessità attuali ed anticipa

b) riesamina le necessità attuali ed anticipa

le necessità future della Comunità in materia di radiofrequenze per applicazioni commerciali e non commerciali, tenendo conto in particolare degli aspetti strategici, economici, tecnologici, sanitari, politici, sociali e culturali dell'uso dello spettro radio, al fine di realizzare gli obiettivi della politica comunitaria; consiglia la Commissione sulla pianificazione strategica dell'uso dello spettro radio e, ove necessario, concilia le esigenze dei vari utenti;

le necessità future della Comunità in materia di radiofrequenze per applicazioni commerciali e non commerciali, tenendo conto in particolare degli aspetti strategici, economici, tecnologici, **di sicurezza**, sanitari, politici, sociali e culturali dell'uso dello spettro radio, al fine di realizzare gli obiettivi della politica comunitaria; consiglia la Commissione sulla pianificazione strategica dell'uso dello spettro radio e, ove necessario, concilia le esigenze dei vari utenti, **attribuendo sufficiente attenzione alle attività che non hanno altri mezzi disponibili per le comunicazioni oltre all'uso della radio;**

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 3 all'articolo 1.

(Emendamento 6)
Articolo 4, lettera g) (nuovo)

g) tiene conto degli aspetti regionali dell'utilizzazione dello spettro radio per assicurare che le diverse situazioni esistenti in varie parti dell'Unione vengano prese in considerazione.

Motivazione

Le differenze esistenti in materia di densità della popolazione e di condizioni geografiche nonché di trasporto, attività economica e industrializzazione devono essere prese in considerazione per armonizzare l'utilizzazione dello spettro.

(Emendamento 7)
Articolo 7, primo capoverso

Gli Stati membri pubblicano immediatamente e mantengono aggiornate le informazioni **elencate nell'allegato della presente decisione.**

Gli Stati membri pubblicano immediatamente e mantengono aggiornate le informazioni **concernenti la distribuzione delle frequenze. Le informazioni pubblicate contengono tutti i dati necessari per l'effettiva utilizzazione di tali informazioni. Gli Stati membri cooperano con la CEPT nell'ambito della creazione di piani concernenti la pubblicazione delle tabelle**

sulla distribuzione delle frequenze su scala europea e sulle assegnazioni delle frequenze.

Motivazione

La pubblicazione di informazioni sulle frequenze è importante e deve essere sostenuta. Reali vantaggi dalla pubblicazione si possono ottenere soltanto se le informazioni pubblicate contengono tutti i dati necessari per l'effettiva utilizzazione di tali informazioni.

L'Allegato del progetto di decisione non tiene conto di queste esigenze. L'elenco contenuto nell'Allegato è troppo generico e evidentemente confonde due azioni diverse: la distribuzione delle frequenze per vari scopi e l'assegnazione delle frequenze agli utenti. Questi due aspetti sono tanto differenti che dovrebbero essere considerati in liste separate. Occorrono inoltre disposizioni separate per l'informazione sulla distribuzione delle frequenze e per l'informazione sull'assegnazione delle frequenze.

La definizione della struttura e del contenuto delle informazioni di cui nelle tabelle di distribuzione delle frequenze è un problema dettagliato e tecnicamente complesso. Tale compito richiede una competenza radiotecnica sembra esistere principalmente nell'ambito della CEPT. Si riconosce che l'articolo 6 esige che la Commissione proponga misure per la disponibilità dell'informazione e che a tale scopo la Commissione darà mandati alla CEPT. Questa possibilità dovrebbe essere utilizzata invece di cercare di definire le informazioni nell'Allegato.

(Emendamento 8)

Articolo 7, terzo capoverso (nuovo)

Gli Stati membri su richiesta forniscono informazioni concernenti eventuali assegnazioni delle frequenze che non siano state classificate come segrete.

Motivazione

Con questa aggiunta si desidera istituire un regime relativo alla disponibilità delle informazioni in materia di assegnazione delle frequenze.

(Emendamento 9)

Articolo 8, paragrafo 3

3. La Commissione riferisce regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e può proporre misure volte a garantire,

3. La Commissione riferisce regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e può proporre misure volte a garantire,

ove opportuno, l'attuazione dei principi e degli obiettivi della presente decisione. Se necessario, sono concordate posizioni comuni per garantire un coordinamento comunitario tra gli Stati membri.

tenendo debitamente conto dei lavori della CEPT per quanto riguarda i preparativi delle conferenze mondiali sulle telecomunicazioni dell'UIT, l'attuazione dei principi e degli obiettivi della presente decisione. Se necessario, sono concordate posizioni comuni per garantire un coordinamento comunitario tra gli Stati membri.

Motivazione

Questa modifica è volta a sottolineare che gli attuali preparativi e meccanismi di negoziato per le conferenze mondiali sulle radiocomunicazioni dell'UIT hanno prodotto buoni risultati. La CEPT con i suoi 43 Stati membri rappresenta un importante potere nell'ambito dell'UIT. È positivo per la UE che i paesi dell'intera area dell'Europa partecipino attivamente ai processi di preparazione e ai negoziati allo scopo di ottenere un sostegno più ampio per le proposte comuni europee. Misure comunitarie addizionali, oltre a quelle della CEPT, dovrebbero essere utilizzate soltanto in casi di assoluta necessità. (Cfr. anche considerando 14).

(Emendamento 10)

Allegato

Conformemente all'articolo 7 e fatti salvi gli obblighi di notifica stabiliti dalle direttive 1999/5/CE e 98/34/CE, sono pubblicate le seguenti informazioni:

Sopprimere

1. Informazioni relative alla ripartizione e all'assegnazione dello spettro radio:

- ripartizione ed assegnazione di radiofrequenze già esistenti, condizioni per l'uso dello spettro e, nella misura del possibile, potenza di funzionamento, limitazioni di emissione ed altre limitazioni tecniche;

- modifiche previste ai piani di ripartizione per i prossimi due anni almeno, compresi i piani di migrazione e la data di riesame dei piani di ripartizione;

- ubicazione delle radiofrequenze e copertura geografica legate ai piani di ripartizione;

- servizi effettivamente gestiti, se diversi da quelli ripartiti, ed uso effettivo dello spettro radio;

- bande di frequenza riservate a nuovi servizi.

2. Fatte salve le disposizioni della legislazione relativa alle reti e ai servizi di comunicazione, sono pubblicate anche le procedure di concessione dei diritti d'uso delle radiofrequenze e le modifiche previste alle condizioni d'uso dello spettro. Tali condizioni comprendono gli obblighi di qualsiasi tipo, gli oneri e i costi finanziari legati all'uso dello spettro radio, compresi gli oneri amministrativi, i diritti di utenza e le procedure di assegnazione delle radiofrequenze (comprese le aste).

Motivazione

Cfr. la motivazione all'articolo 7.

10 gennaio 2001

**PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA, LA GIOVENTÙ,
L'ISTRUZIONE, I MEZZI D'INFORMAZIONE E LO SPORT**

destinato alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (COM(2000) 407 – C5-0449/2000 – 2000/0187(COD))

Relatrice per parere: Karin Junker

PROCEDURA

Nella riunione del 10 ottobre 2000 la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport ha nominato relatrice per parere Karin Junker.

Nelle riunioni del 4 e 5 dicembre 2000 e dell'8 e 9 gennaio 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Vasco Graça Moura (presidente f.f.), Ulpu Iivari (vicepresidente), Karin Junker (relatrice per parere), Ole Andreasen, Pedro Aparicio Sánchez, Christine de Veyrac, Robert J.E. Evans (in sostituzione di Phillip Whitehead), Geneviève Fraisse, Cristina Gutiérrez Cortines (in sostituzione di Mónica Ridruejo), Ruth Hieronymi, Lucio Manisco, Jens Dyhr Okking, Barbara O'Toole, Doris Pack, Roy James Perry, Christa Prets, Dana Rosemary Scallon (in sostituzione Christopher Heaton-Harris), Peter Sichrovsky, Kathleen Van Brempt, Luckas Vander Taelen, Gianni Vattimo (in sostituzione di Walter Veltroni) ed Eurig Wyn.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Un nuovo quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea

Osservazioni preliminari

Sebbene la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea non rientri dichiaratamente nel pacchetto di otto proposte presentate dalla Commissione che dovrebbero costituire il nuovo quadro regolamentare per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, essa va comunque valutata in tale contesto. Il quadro normativo attuale, comprendente 28 atti giuridici diversi, viene dunque semplificato e reso più trasparente. Un quadro normativo basato su una direttiva quadro e su regolamentazioni concernenti singoli ambiti specifici comporta il rischio che, nell'esaminare questioni puntuali, si perda di vista la visione d'insieme. È dunque importante fare in modo che, per quanto riguarda l'intera tematica, le decisioni prese al termine della discussione siano globalmente coerenti dal punto di vista della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi di comunicazione e lo sport, il che presuppone ad esempio adeguati riferimenti trasversali, dal momento che gli interessi sostenuti dalla nostra commissione non possono essere ricondotti solo a taluni aspetti del cosiddetto pacchetto telecomunicazioni.

La posizione sostenuta sinora dal Parlamento europeo

Nella sua risoluzione del 18 maggio 2000 il Parlamento europeo si è espresso in termini sostanzialmente positivi sul contenuto della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni del 10 novembre 1999, concernente le prossime tappe della politica in materia di spettro radio, poiché essa si basava sui risultati della consultazione pubblica sul Libro verde della Commissione sulla politica di spettro radio nel contesto delle politiche della Comunità europea in materia di telecomunicazioni, radioemissioni, trasporti e R & S. Nella comunicazione veniva richiamata l'attenzione sulla necessità di adottare un approccio equilibrato quanto all'uso dello spettro radio nella Comunità, per poter tener conto dei principi comuni del mercato interno e tutelare gli interessi della Comunità nel contesto internazionale. Anche la proposta relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità che la Commissione ora presenta fa riferimento a detta consultazione, ma la valutazione che la Commissione dà dei risultati della stessa diverge da quella degli altri partecipanti al processo. Secondo la Commissione il dato che emerge è la sostanziale esigenza di un'armonizzazione, ma proprio su tale punto Stati membri e organismi di radiodiffusione non sono d'accordo. Sul piano normativo occorre dunque trovare un giusto equilibrio tra armonizzazione e coordinamento.

L'uso dello spettro radio è subordinato anche a principi politici

Nessuno contesta il fatto che sia necessaria una regolamentazione specifica per quanto riguarda l'infrastruttura tecnica per la diffusione dei servizi di comunicazione, da un lato, e i requisiti applicabili ai contenuti da diffondere, dall'altro. Tuttavia, nel disciplinare aspetti in apparenza meramente tecnici inerenti alla politica in materia di spettro radio, non bisogna dimenticare che infrastruttura e contenuti sono collegati tra loro, e che ciò deve trovare riscontro anche nella politica in materia di spettro radio. Non è possibile guardare all'uso dello spettro radio prescindendo da principi politici.

Concretamente, ciò significa che soprattutto nel campo delle comunicazioni, della radiodiffusione, dei trasporti, della ricerca e dello sviluppo, così come anche relativamente ad altri aspetti di pubblico interesse, occorre riservare una capacità di trasmissione adeguata per la diffusione di una serie di contenuti destinati al vasto pubblico, rispettando in linea di massima tale principio, sia a livello comunitario che a livello nazionale, regionale o locale.

Tenendo conto dei principi esposti in precedenza, l'armonizzazione e/o il coordinamento dell'uso dello spettro radio risultano validi strumenti per realizzare gli obiettivi della Comunità e contribuire a coordinare l'uso dello spettro radio a livello mondiale.

Necessità di tener conto dell'efficienza culturale

La politica in materia di spettro radio non deve tuttavia essere impostata unicamente su parametri tecnici ma deve tener conto, oltre che degli interessi economici, anche di esigenze politiche, culturali e sociali, nonché dei diritti personali e di aspetti relativi alla tutela dei consumatori e alla sanità. Occorre dunque chiarire che l'obiettivo rivendicato dalla Commissione, ossia un uso "efficiente" dello spettro radio, non può essere unilateralmente assimilato all'efficienza economica. Ci si deve basare anche sull'efficienza politica, sociale e culturale, perché anche in questo caso vale il principio per cui la sola logica di mercato non basta, poiché gli utenti finali hanno il diritto a ottenere tutti i prodotti disponibili, anche qualora si tratti di prodotti che corrispondono a interessi minoritari. Ciò vale soprattutto per la radiodiffusione e i servizi audiovisivi, che sono espressione di molteplicità culturale, varietà di opinioni e pluralismo e che rappresentano un fattore importante nel processo democratico di formazione dell'opinione pubblica. Anche il fatto che lo spettro radio sia una risorsa limitata non giustifica un'eccessiva accentuazione dell'aspetto dell'efficienza economica.

Di conseguenza, va contestata risolutamente anche l'opzione ventilata dalla Commissione, concernente il commercio della ripartizione delle frequenze o la cessione delle autorizzazioni d'uso (*spectrum pricings*) e la creazione di un mercato secondario. Il Parlamento lo aveva peraltro già fatto chiaramente nella sua risoluzione sulla comunicazione della Commissione "Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati - Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni" (COM(1999) 539 - C5-0141/2000 - 2000/2085(COS), osservando che la vendita all'asta di parte dello spettro radio lascia temere un aumento dei prezzi al consumo e rischia di ostacolare l'introduzione di nuovi servizi. Tutto ciò contrasterebbe proprio con la volontà di promuovere la molteplicità culturale.

Bisogna evitare che il mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica auspico

dalla Commissione, un mercato aperto e ispirato ai criteri della concorrenza e che rappresenta un obiettivo sostanzialmente condivisibile, non lasci spazio a quei servizi che si rivolgono alla collettività e che contribuiscono alla pluralità di opinioni.

La libertà di radiodiffusione presuppone un'adeguata disponibilità di frequenze

In generale, la digitalizzazione dell'attività di radio e telediffusione crea i presupposti necessari per l'integrazione di tale settore con quelli (già digitalizzati) delle tecnologie di informazione e comunicazione. Dal punto di vista dell'infrastruttura, essa pone le basi per l'introduzione sul mercato di nuovi prodotti e servizi digitali, sia per quanto riguarda il settore tradizionale della radiodiffusione, che relativamente a nuovi servizi multimediali, e dischiude i mercati per nuove applicazioni digitali, inclusa Internet, e molteplici processi innovativi. La digitalizzazione deve riguardare tutta l'infrastruttura della radiodiffusione, tanto la trasmissione via cavo e via satellite quanto la radiodiffusione terrestre. Solo in questo modo sarà possibile disporre in tempi brevi delle capacità e delle frequenze necessarie per i programmi di radiodiffusione e i nuovi servizi multimediali.

Oggi giorno, la maggior parte degli utenti riceve ancora i programmi radiotelevisivi in forma analogica, ma la quota di mercato dei servizi digitali (satellite, cavi a banda larga, Digital Audio Broadcasting) e di Internet è in costante aumento, mentre le radiofrequenze sono limitate, soprattutto nel caso dei servizi digitali terrestri. È dunque indispensabile che tutti gli attori presenti sul mercato procedano in modo strettamente coordinato, anche per evitare che sia esclusivamente il gioco delle forze di mercato a determinare la futura evoluzione e garantire invece, nel rispetto delle competenze degli Stati membri in materia di radiodiffusione, che gli obiettivi culturali e di politica dei mezzi di comunicazione non passino in second'ordine.

La relatrice per parere sostiene energicamente l'idea che la gestione dello spettro radio deve rispondere all'obbligo di garantire ad esempio la radiodiffusione, e che l'aspetto di un uso efficiente dello spettro radio deve passare pertanto in seconda linea.

Dall'obbligo di garantire la radiodiffusione consegue che l'obiettivo di un uso efficiente dello spettro radio ha dei limiti, ossia non può compromettere la libertà di radiodiffusione. Per consentire alla radiodiffusione di svilupparsi anche in futuro, occorre garantire e promuovere la libertà di tale settore mediante la disponibilità certa e adeguata di frequenze. A giudizio della relatrice per parere, non è dunque possibile pensare ad aste delle radiofrequenze.

Indubbiamente, le radiofrequenze sono limitate. È pertanto indispensabile sancire la preminenza dell'attività di radiodiffusione per impedire che quest'ultima - anche sotto forme nuove e mutate - possa essere scalzata da altri servizi eventualmente più redditizi. Ciò deve valere soprattutto per le reti create esclusivamente per la diffusione o la trasmissione di servizi di radiodiffusione (reti di emittenti terrestri e reti via cavo a banda larga). Di qui la necessità che il quadro normativo contempli la possibilità di disposizioni nazionali intese a riconoscere una posizione privilegiata/particolare alla radiodiffusione, anche tenuto conto del fatto che, in un contesto di digitalizzazione, il bisogno di radiofrequenze è ancora maggiore nella fase di transizione. Anche a livello del quadro normativo europeo sono dunque assolutamente imprescindibili i cosiddetti obblighi "*must carry*" (obblighi di ritrasmissione), senza limitazioni temporali, dal momento che per l'immediato futuro non si prevede la disponibilità di una capacità di trasmissione sufficiente per i vari servizi esistenti o auspicati. Tutto ciò non

pregiudica la competenza degli Stati membri in materia di radiodiffusione (che in Germania spetta ad esempio ai Länder); per il servizio pubblico di radiodiffusione continua ad applicarsi il protocollo allegato al trattato di Amsterdam.

Contro un'eccessiva pretesa di armonizzazione

Le esperienze acquisite nel settore dei servizi delle comunicazioni personali via satellite (S-PCS) e del sistema universale di comunicazioni mobili (UMTS) quanto all'armonizzazione della gestione del loro spettro radio ad opera della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), così come l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze a livello mondiale nel quadro dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT, 189 paesi membri) e delle relative Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni (WRC), non possono essere addotte a motivazione per un'armonizzazione generale a livello europeo, nella misura in cui tale processo influenza la diffusione di determinati contenuti. La diminuzione del costo delle apparecchiature grazie alle economie di scala e il roaming internazionale non si contrappongono affatto agli obiettivi politici concernenti la diffusione di determinati contenuti rispondenti alla politica della Comunità.

La volontà di armonizzazione della Commissione è per certi versi eccessiva. Per quanto sostenibile appaia l'obiettivo di un'efficiente attuazione delle politiche comunitarie, da conseguire tramite l'armonizzazione di attività a carattere transfrontaliero, le "misure restrittive necessarie" che secondo la Commissione gli Stati membri possono imporre non devono rispondere solo all'esigenza del "mantenimento dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza". Né la ponderazione degli interessi dei vari settori deve essere delegata unicamente alla Commissione. In caso di conflitto di interessi, gli Stati membri devono poter decidere autonomamente quali siano le loro priorità, conformemente alla loro tradizione politica, sociale, storica e culturale e ai loro obiettivi.

La proposta della Commissione non è sufficientemente chiara non solo per quanto riguarda lo sforzo di armonizzazione, ma anche relativamente agli organi di cui si propone l'istituzione. Non vengono indicati riferimenti concreti per le misure di armonizzazione, così come non vengono fornite precise delucidazioni circa la composizione, il metodo di lavoro e le competenze del "gruppo di alti funzionari" e del "comitato per lo spettro radio" proposti, che dovrebbero essere entrambi composti di rappresentanti degli Stati membri.

È sufficiente un "Comitato di alti funzionari per lo spettro radio"

Il "gruppo di alti funzionari", che non dispone di poteri vincolanti, sembra superfluo, tanto più che non corrisponde al gruppo di esperti prospettato dalla Commissione nella sua comunicazione sulle prossime tappe della politica in materia di spettro radio (COM(1999) 538).

Per evitare doppioni, e al fine di disporre di strutture decisionali chiare, la relatrice per parere propende pertanto per l'istituzione di un unico organo, un "comitato di alti funzionari per lo spettro radio", che dovrebbe tuttavia essere tenuto a consultare almeno una volta l'anno tutti gli attori presenti sul mercato e le altre parti interessate, per acquisire un quadro aggiornato degli sviluppi tecnologici e dell'andamento del mercato e di eventuali altri interessi. Oltre ad esperti degli Stati membri, dovrebbero venir coinvolti ad esempio rappresentanti degli

organismi di radiodiffusione pubblici e privati, dei fornitori di servizi e contenuti, dei gestori delle reti (via cavo, via satellite e terrestri), dei produttori delle apparecchiature, delle organizzazioni dei consumatori, degli istituti di ricerca, così come rappresentanti del settore commerciale, degli organi competenti in materia di sicurezza, dell'esercito, dell'aviazione civile, dei trasporti marittimi, su strada e su rotaia. Eventualmente, il comitato dovrebbe occuparsi anche di questioni specifiche, cercando di chiarirle invitando le parti coinvolte a un tavolo di discussione.

Un "comitato di alti funzionari per lo spettro radio", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione, che venga attivato in sede decisionale conformemente alle tradizionali norme di comitatologia, appare più che sufficiente.

Il comitato avrebbe l'obbligo di informare regolarmente il Parlamento europeo.

Valutazione conclusiva

In generale, a giudizio della relatrice per parere non è necessario discostarsi notevolmente dalla politica di coordinamento dell'uso dello spettro radio a livello europeo e di Stati membri sinora seguita con ottimi risultati. Il quadro normativo per la politica in materia di spettro radio dovrebbe consentire un maggior coordinamento nell'uso delle frequenze a livello comunitario, limitando l'armonizzazione ai settori in cui essa è assolutamente necessaria per l'attuazione della politica comunitaria. Secondo la commissione per la cultura e i mezzi d'informazione è dunque opportuno inserire e rispettare disposizioni tecnico-giuridiche relativamente all'uso, all'assegnazione e alla gestione delle radiofrequenze. Rientra in tale ambito anche l'integrazione, nel quadro normativo, dell'obbligo di tener conto di esigenze e interessi pubblici (in termini di pluralità di opinioni e molteplicità culturale) quanto all'assegnazione e all'uso delle radiofrequenze, riconoscendo un'importanza preminente alla radiodiffusione, in particolare al servizio pubblico di radiodiffusione.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport invita la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
	(Emendamento 1) Considerando 2
(2) Può risultare necessario definire i principi politici comunitari per l'uso dello spettro radio al fine di conseguire gli obiettivi della politica comunitaria, in particolare in settori quali le	(2) Può risultare necessario definire i principi politici comunitari per l'uso dello spettro radio al fine di conseguire gli obiettivi della politica comunitaria, in particolare in settori quali le

¹ GU C ...

comunicazioni, la radiodiffusione, i trasporti e la ricerca, che, seppur in diversa misura, fanno tutti uso dello spettro radio, mantenendo nel contempo severe norme per quanto concerne la salute dei cittadini. Sulla base di tali principi, l'uso dello spettro radio deve essere coordinato ed armonizzato a livello comunitario, ove necessario, per conseguire i suddetti obiettivi politici. Un coordinamento ed un'armonizzazione a livello comunitario possono contribuire in taluni casi ad armonizzare e coordinare l'uso dello spettro radio a livello globale. Parallelamente, può essere fornito a livello nazionale un adeguato supporto tecnico.

comunicazioni, la radiodiffusione, i trasporti e la ricerca, che, seppur in diversa misura, fanno tutti uso dello spettro radio, mantenendo nel contempo severe norme per quanto concerne la salute dei cittadini **e garantendo che siano messe a disposizione in modo sufficiente e adeguato le capacità per la diffusione di tutta una serie di contenuti destinati al vasto pubblico.** Sulla base di tali principi, l'uso dello spettro radio deve essere coordinato ed armonizzato a livello comunitario, ove necessario, per conseguire i suddetti obiettivi politici. Un coordinamento ed un'armonizzazione a livello comunitario possono contribuire in taluni casi ad armonizzare e coordinare l'uso dello spettro radio a livello globale. Parallelamente, può essere fornito a livello nazionale un adeguato supporto tecnico.

Motivazione

Le frequenze radio sono una risorsa limitata. Nel definire il quadro tecnico-normativo della politica in materia di frequenze, non è possibile guardare all'uso dello spettro radio prescindendo da principi politici. Occorre dunque tener conto soprattutto delle esigenze di interesse pubblico, prevedendo la possibilità di riservare una capacità di trasmissione adeguata e sufficiente per la diffusione di tutta una serie di contenuti destinati al vasto pubblico.

(Emendamento 2) Considerando 3

(3) La politica in materia di spettro radio non può fondarsi esclusivamente su parametri tecnici ma deve tener conto anche di considerazioni economiche, politiche, culturali, sanitarie e sociali. La sempre maggiore scarsità di radiofrequenze disponibili rischia di accentuare i conflitti tra i gruppi di utenti appartenenti a settori quali le comunicazioni, la radiodiffusione, i trasporti, la polizia, l'esercito e la comunità scientifica. Di conseguenza, la politica in materia di spettro radio deve tener conto di tutti i settori e bilanciarne le esigenze rispettive. La presente decisione non deve limitare il diritto degli Stati membri di

(3) La politica in materia di spettro radio non può fondarsi esclusivamente su parametri tecnici ma deve tener conto anche di considerazioni economiche, politiche, culturali, sanitarie e sociali. La sempre maggiore scarsità di radiofrequenze disponibili rischia di accentuare i conflitti tra i gruppi di utenti appartenenti a settori quali le comunicazioni, la radiodiffusione, i trasporti, la polizia, l'esercito e la comunità scientifica. Di conseguenza, la politica in materia di spettro radio deve tener conto di tutti i settori e bilanciarne le esigenze rispettive. La presente decisione non deve limitare il diritto degli Stati membri di

imporre le misure restrittive necessarie per il mantenimento dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza.

imporre le misure restrittive necessarie per **motivi di pubblico interesse e per** il mantenimento dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza.

Motivazione

Le “misure restrittive necessarie” che, stando alla Commissione, gli Stati membri hanno facoltà di imporre non devono rispondere unicamente a motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. In caso di conflitto di interessi, gli Stati membri devono poter decidere liberamente in merito a misure restrittive dettate da motivi di pubblico interesse, conformemente alle proprie tradizioni politiche, sociali, storiche e culturali e alle proprie finalità.

(Emendamento 3)

Considerando 3 bis (nuovo)

Gli Stati membri assicurano l'efficace gestione dello spettro radio per i servizi di comunicazione elettronica sul loro territorio. Essi garantiscono che la ripartizione e l'assegnazione dello spettro radio da parte delle autorità nazionali di regolamentazione si basi su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e di proporzionalità, tenendo conto degli interessi democratici, sociali e culturali connessi all'uso delle frequenze.

Motivazione

Nella ripartizione delle frequenze gli Stati membri devono tener conto degli interessi democratici, sociali e culturali dei cittadini europei. Vanno applicati criteri obiettivi e trasparenti.

(Emendamento 4)

Considerando 4

(4) Per definire gli obiettivi di politica generale riguardo all'uso dello spettro radio occorre istituire un **organismo consultivo** presieduto dal rappresentante **dello Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio** e costituito di rappresentanti ad alto livello degli Stati membri responsabili dei vari settori che fanno uso dello spettro radio o sono interessati al suo utilizzo, quali le

(4) Per definire gli obiettivi di politica generale riguardo all'uso dello spettro radio occorre istituire un **comitato di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio** presieduto dal rappresentante **della Commissione** e costituito di rappresentanti ad alto livello degli Stati membri responsabili dei vari settori che fanno uso dello spettro radio o sono interessati al suo utilizzo, quali le

comunicazioni, la radiodiffusione, l'audiovisivo, i trasporti, la ricerca e lo sviluppo, nonché dei settori che potrebbero essere indirettamente interessati quali la sicurezza, la difesa e la polizia. **Tale gruppo** consiglia la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione stessa, in merito alla necessità di armonizzare l'uso dello spettro radio nel quadro generale della politica comunitaria, nonché sulla regolamentazione e su altri aspetti legati all'uso delle radiofrequenze aventi un'incidenza sulle politiche comunitarie quali, ad esempio, i metodi di attribuzione dei diritti di uso dello spettro, la disponibilità di informazioni, la disponibilità di radiofrequenze, la riorganizzazione delle frequenze e la conseguente migrazione degli utenti verso altre frequenze, la tariffazione, l'uso efficiente dello spettro radio e la tutela della salute umana. A tal fine, le delegazioni nazionali dovrebbero definire posizioni coordinate su tutti gli aspetti politici riguardanti l'uso dello spettro radio nei rispettivi paesi, in relazione con le questioni da discutere in seno al gruppo.

comunicazioni, la radiodiffusione, l'audiovisivo, i trasporti, la ricerca e lo sviluppo, nonché dei settori che potrebbero essere indirettamente interessati quali la sicurezza, la difesa e la polizia. **Il comitato** consiglia la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione stessa, in merito alla necessità di **coordinare, e se necessario** armonizzare, l'uso dello spettro radio nel quadro generale della politica comunitaria, nonché in merito alla regolamentazione e ad altri aspetti legati all'uso delle radiofrequenze aventi un'incidenza sulle politiche comunitarie quali, ad esempio, i metodi di attribuzione dei diritti di uso dello spettro, la disponibilità di informazioni, la disponibilità di radiofrequenze, la riorganizzazione delle frequenze e la conseguente migrazione degli utenti verso altre frequenze, la tariffazione, l'uso efficiente dello spettro radio e la tutela della salute umana. A tal fine, le delegazioni nazionali dovrebbero definire posizioni coordinate su tutti gli aspetti politici riguardanti l'uso dello spettro radio nei rispettivi paesi, in relazione con le questioni da discutere in seno al gruppo.

Motivazione

La proposta di istituire due organi costituiti entrambi di rappresentanti degli Stati membri (senza che peraltro sia chiaro il tipo di rapporto che intercorre tra loro) va respinta, tanto più che il gruppo di alti funzionari non dispone di poteri vincolanti. È sufficiente un comitato in materia di spettro radio costituito di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione, che verrebbe attivato in conformità delle consuete norme di comitatologia - e a giudizio del Parlamento questa è la soluzione preferibile. Di qui l'esigenza di modificare il testo ogni qual volta esso fa riferimento a tale organo. La proposta presentata dalla Commissione e intesa a una sostanziale armonizzazione dell'utilizzazione dello spettro radio nel quadro della politica comunitaria va oltre l'obiettivo perseguito. È preferibile trovare un equilibrio fra armonizzazione e coordinamento, perseguendo in via prioritaria il coordinamento e ricorrendo all'armonizzazione solo nei casi in cui essa sia assolutamente necessaria.

(Emendamento 5)
Considerando 5

(5) **Il gruppo tiene conto delle posizioni**

(5) **Il comitato di alti funzionari per la**

dell'industria e degli utenti, commerciali e non, e di tutte le altre parti interessate in merito ai progressi tecnologici, commerciali e normativi che possono incidere sull'uso dello spettro radio. Gli utilizzatori dello spettro devono poter fornire tutte le informazioni ritenute necessarie. Se opportuno, il gruppo può decidere di sentire, nel quadro delle proprie riunioni, i rappresentanti delle 2 categorie di utenti dello spettro al fine di ottenere un quadro più chiaro della situazione di un determinato settore.

politica in materia di spettro radio consulta l'industria, gli utenti, commerciali e non, e tutte le altre parti interessate, nel quadro di una struttura che si riunisce quanto meno su base annua, in merito ai progressi tecnologici, commerciali, culturali e normativi, tiene conto delle posizioni ivi rappresentate che possono incidere sull'uso dello spettro radio e rende pubblici i risultati. Gli utilizzatori dello spettro devono poter fornire tutte le informazioni ritenute necessarie. Se opportuno, il comitato può decidere di sentire, nel quadro delle proprie riunioni, determinati rappresentanti delle categorie di utenti dello spettro al fine di ottenere un quadro più chiaro della situazione di un determinato settore, ferma restando la garanzia che tutte le parti interessate da una determinata problematica possano esporre la propria posizione, per contribuire così a una composizione obiettiva delle controversie.

Motivazione

Il comitato dovrebbe consultare una volta l'anno, sotto forma di tavola rotonda, tutti gli utenti dello spettro radio, commerciali e non, e le altre parti interessate su questioni inerenti agli sviluppi tecnologici, commerciali, normativi e culturali, tenendo conto delle posizioni rappresentate in tale sede per ottenere una visione globale dei vari interessi collegati alla politica in materia di spettro radio. A tale proposito occorre espressamente tener conto anche degli interessi di ordine culturale, affinché sia chiaro che una gestione efficiente dello spettro delle radiofrequenze non si basa solo su aspetti commerciali e giuridici. I risultati devono essere pubblicati. Per evitare che, nelle sue riunioni ordinarie, l'organo in questione si limiti ad ascoltare solo i rappresentanti di determinati settori, ai fini di un'effettiva ponderazione degli interessi è opportuno garantire di volta in volta che tutte le parti interessate da una determinata problematica possano presentare la propria posizione.

(Emendamento 6) Considerando 7

(7) La gestione tecnica dello spettro radio implica l'armonizzazione e l'allocazione delle radiofrequenze. Tale armonizzazione deve rispecchiare i principi di politica generale stabiliti a livello comunitario. L'introduzione coordinata nella Comunità di sistemi basati sullo spettro radio è

(7) La gestione tecnica dello spettro radio implica l'armonizzazione e l'allocazione delle radiofrequenze. Tale armonizzazione deve rispecchiare i principi di politica generale stabiliti a livello comunitario. L'introduzione coordinata nella Comunità di sistemi basati sullo spettro radio è

condizionata dai diversi approcci nazionali in materia di assegnazione delle radiofrequenze e di concessione delle autorizzazioni, in particolare in termini di tariffazione dello spettro e di canoni di licenza. Tali aspetti devono pertanto essere discussi e, ove opportuno, armonizzati a livello comunitario.

condizionata dai diversi approcci nazionali in materia di assegnazione delle radiofrequenze e di concessione delle autorizzazioni, in particolare in termini di tariffazione dello spettro e di canoni di licenza. Tali aspetti devono pertanto essere discussi, **coordinati** e, ove opportuno, armonizzati a livello comunitario.

Motivazione

Obiettivo prioritario del nuovo quadro normativo dovrebbe essere quello di un maggior coordinamento a livello comunitario della politica in materia di spettro radio.

L'armonizzazione dovrebbe limitarsi solo ai casi assolutamente necessari.

(Emendamento 7)

Considerando 8

(8) L'approccio comunitario dovrebbe inoltre beneficiare della cooperazione con gli esperti delle autorità nazionali incaricate della gestione dello spettro radio. **Basandosi sull'esperienza** delle procedure di assegnazione di mandati acquisita in settori specifici, per esempio in esito all'applicazione della decisione n. 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 1997, su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità¹ (decisione S-PCS), modificata dalla decisione n. 1215/2000², nonché della decisione n. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998, sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità³ (decisione UMTS), **è necessario definire** a livello comunitario un quadro di riferimento permanente, stabile ed uniforme che

(8) L'approccio comunitario dovrebbe inoltre beneficiare della cooperazione con gli esperti delle autorità nazionali incaricate della gestione dello spettro radio. **L'esperienza** delle procedure di assegnazione di mandati acquisita in settori specifici, per esempio in esito all'applicazione della decisione n. 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 1997, su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità⁴ (decisione S-PCS), modificata dalla decisione n. 1215/2000⁵, nonché della decisione n. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998, sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità⁶ (decisione UMTS) **ha evidenziato i vantaggi offerti dalla definizione**, a livello comunitario di un quadro di riferimento permanente,

¹ GU L 105 del 23.4.1997, pag. 4.

² GU L 139 del 10.6.2000, pag. 1.

³ GU L 17 del 22.1.1999, pag. 1.

⁴ GU L 105 del 23.4.1997, pag. 4.

⁵ GU L 139 del 10.6.2000, pag. 1.

⁶ GU L 17 del 22.1.1999, pag. 1.

garantisca una disponibilità armonizzata dell'impiego dello spettro radio ed un'adeguata certezza del diritto. È necessario adottare concrete misure di armonizzazione sulla base dei mandati conferiti agli esperti nazionali che partecipano ai lavori degli organismi incaricati della gestione delle frequenze, tra cui la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). **Se necessario, la Commissione deve poter rendere i risultati di tali mandati obbligatori per gli Stati membri e, qualora i risultati siano inaccettabili, adottare altre misure appropriate.** Ciò consentirà in particolare di procedere all'armonizzazione dello spettro radio necessaria ai fini dell'attuazione della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'autorizzazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica¹.

stabile ed uniforme che garantisca **un maggior coordinamento e, se necessario,** un'armonizzazione della disponibilità delle radiofrequenze ed un'adeguata certezza del diritto. È necessario adottare concrete misure di armonizzazione sulla base dei mandati conferiti agli esperti nazionali che partecipano ai lavori degli organismi incaricati della gestione delle frequenze, tra cui la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). **Qualora dovesse risultare necessario, si applicherà la procedura di cui all'articolo 5.** Ciò consentirà in particolare di procedere **al coordinamento e** all'armonizzazione dello spettro radio necessari ai fini dell'attuazione della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'autorizzazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica².

Motivazione

Al momento non è necessaria un'armonizzazione sostanziale dell'uso dello spettro radio, mentre si avverte l'esigenza di un maggior coordinamento a livello comunitario. La procedura di regolamentazione è preferibile a quella consultiva, poiché conferisce al Parlamento il diritto di comunicare al Consiglio la sua posizione sulla proposta della Commissione e di chiedere che gli siano presentate relazioni.

(Emendamento 8)

Considerando 9

(9) Adeguate informazioni sulla pianificazione attuale e futura, sulla ripartizione e sull'assegnazione delle radiofrequenze, nonché sulle condizioni di accesso all'intero spettro radio e sul suo utilizzo sono elementi determinanti per le decisioni di investimento e la definizione delle strategie. Lo stesso vale per gli sviluppi tecnologici che si traducono in

(9) Adeguate informazioni sulla pianificazione attuale e futura, sulla ripartizione e sull'assegnazione delle radiofrequenze, nonché sulle condizioni di accesso all'intero spettro radio e sul suo utilizzo sono elementi determinanti per le decisioni di investimento e la definizione delle strategie. Lo stesso vale per gli sviluppi tecnologici che si traducono in

¹ G U L

² G U L

nuove modalità di ripartizione e di gestione dello spettro e di assegnazione delle radiofrequenze. La definizione di strategie a lungo termine implica una chiara comprensione delle conseguenze dell'evoluzione tecnologica. Tali informazioni devono pertanto essere rese disponibili nella Comunità, fatte salve le disposizioni in materia di protezione delle informazioni commerciali riservate e dei dati personali a norma della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni. La realizzazione di una politica intersettoriale in materia di spettro radio rende necessaria la messa a disposizione di informazioni sull'intero spettro delle radiofrequenze. Alla luce dell'obiettivo generale di **armonizzare** l'uso dello spettro nella Comunità e in Europa, tali informazioni devono essere consolidate a livello europeo e presentate in una forma che consenta una facile consultazione.

nuove modalità di ripartizione e di gestione dello spettro e di assegnazione delle radiofrequenze. La definizione di strategie a lungo termine implica una chiara comprensione delle conseguenze dell'evoluzione tecnologica. Tali informazioni devono pertanto essere rese disponibili nella Comunità, fatte salve le disposizioni in materia di protezione delle informazioni commerciali riservate e dei dati personali a norma della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni. La realizzazione di una politica intersettoriale in materia di spettro radio rende necessaria la messa a disposizione di informazioni sull'intero spettro delle radiofrequenze. Alla luce dell'obiettivo generale di **coordinare** l'uso dello spettro nella Comunità e in Europa, tali informazioni devono essere consolidate a livello europeo e presentate in una forma che consenta una facile consultazione.

Motivazione

Obiettivo prioritario del nuovo quadro normativo dovrebbe essere il maggior coordinamento dell'uso dello spettro radio a livello comunitario, e non un'armonizzazione sostanziale.

(Emendamento 9) Articolo 1, lettera a)

a) istituire un quadro di riferimento politico per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nella Comunità che tenga conto in particolar modo degli aspetti economici, sanitari, di interesse pubblico, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche comunitarie nonché delle esigenze delle varie comunità di utenti al fine di ottimizzare l'uso dello spettro radio e di evitare interferenze pregiudizievoli;

a) istituire un quadro di riferimento politico per **una più rigorosa** pianificazione strategica **ai fini del coordinamento e, ove necessario, dell'**armonizzazione dell'uso dello spettro radio nella Comunità che tenga conto in particolar modo degli aspetti economici, sanitari, di interesse pubblico, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche comunitarie nonché delle esigenze delle varie comunità di utenti al fine di ottimizzare l'uso dello spettro radio

e di evitare interferenze pregiudizievoli;

Motivazione

La pretesa di un'armonizzazione sostanziale che emerge dalla proposta della Commissione appare eccessiva rispetto all'obiettivo da perseguire. Il nuovo quadro normativo per la politica in materia di spettro radio deve essere invece proporsi la finalità di una rigorosa pianificazione strategica ai fini del coordinamento a livello comunitario; l'armonizzazione dovrebbe limitarsi ai casi assolutamente necessari.

(Emendamento 10)
Articolo 1, lettera b)

b) istituire un quadro procedurale che garantisca l'effettiva attuazione della politica in materia di spettro radio nella Comunità, e in particolare definire un approccio metodologico generale per l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio;

b) istituire un quadro procedurale che garantisca l'effettiva attuazione della politica in materia di spettro radio nella Comunità, e in particolare definire un approccio metodologico generale per **il coordinamento, e ove necessario**, l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio;

Motivazione

La pretesa di un'armonizzazione sostanziale che emerge dalla proposta della Commissione appare eccessiva rispetto all'obiettivo da perseguire. Il nuovo quadro normativo per la politica in materia di spettro radio deve essere invece proporsi la finalità di una rigorosa pianificazione strategica ai fini del coordinamento a livello comunitario; l'armonizzazione dovrebbe limitarsi ai casi assolutamente necessari.

(Emendamento 11)
Articolo 1, ultimo comma

La presente decisione si applica fatte salve le disposizioni specifiche sui contenuti dei **programmi** audiovisivi destinati al grande pubblico adottate dagli Stati membri o dalla Comunità, le disposizioni della direttiva 1999/5/CE e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio per fini di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

La presente decisione si applica fatte salve le disposizioni specifiche sui contenuti dei **servizi** audiovisivi destinati al grande pubblico **e sulle condizioni per la loro autorizzazione** adottate dagli Stati membri o dalla Comunità, le disposizioni della direttiva 1999/5/CE e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio per fini di ordine pubblico o pubblica sicurezza. **In particolare, la presente decisione non pregiudica le disposizioni degli Stati**

membri in materia di accesso privilegiato allo spettro radio per quanto riguarda determinati servizi di pubblico interesse, nonché le disposizioni degli Stati membri concernenti gli obblighi di ritrasmissione (must carry).

Motivazione

Il protocollo di Amsterdam sulla competenza degli Stati membri in materia di radiodiffusione rimane impregiudicato. Onde garantire che i contenuti dei servizi audiovisivi, e quindi anche dell'attività di radiodiffusione, possano svilupparsi sotto nuove forme, è necessario fare in modo che il quadro normativo contempli questa possibilità di deroga a favore della normativa nazionale. In particolare, devono rimanere impregiudicate le disposizioni degli Stati membri in materia di accesso privilegiato allo spettro radio per quanto riguarda determinati servizi di pubblico interesse, nonché le disposizioni degli Stati membri concernenti gli obblighi di ritrasmissione (must carry).

(Emendamento 12)

Articolo 3

Ai fini della pianificazione strategica e dell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nella Comunità, la Commissione è assistita da un gruppo consultivo denominato "Gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio".

Soppresso

Il gruppo è composto da alti rappresentanti degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. Esso si riunisce almeno due volte l'anno sotto la presidenza del rappresentante dello Stato membro che assume la presidenza del Consiglio. Le attività di segretariato del gruppo sono svolte dalla Commissione.

Il gruppo consulta, quando lo ritiene opportuno, i rappresentanti dei vari settori di attività e i rappresentanti dei cittadini che fanno uso o sono interessati all'uso dello spettro radio nella Comunità e nel resto dell'Europa.

Motivazione

La proposta di istituire due organi costituiti entrambi di rappresentanti degli Stati membri (senza che peraltro sia chiaro il tipo di rapporto che intercorre tra loro) va respinta, tanto più che il gruppo di alti funzionari non dispone di poteri vincolanti. È sufficiente un comitato

in materia di spettro radio costituito di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione, che verrebbe attivato in conformità delle consuete norme di comitatologia - e a giudizio del Parlamento questa è la soluzione preferibile.

(Emendamento 13)
Articolo 4

Compiti del **gruppo** di alti funzionari

Il **gruppo** di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio **contribuisce alla** definizione, **alla** preparazione e **all'**attuazione di una politica in materia di spettro radio presentando pareri alla Commissione, di propria iniziativa o su invito di questa, e collabora all'elaborazione della relazione della Commissione di cui all'articolo 11.

Il **gruppo** svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) sorveglia l'evoluzione dell'accesso allo spettro radio e dell'uso delle radiofrequenze a livello comunitario, nazionale, regionale e mondiale;
- b) riesamina le necessità attuali ed anticipa le necessità future della Comunità in materia di radiofrequenze per applicazioni commerciali e non commerciali, tenendo conto in particolare degli aspetti strategici, economici, tecnologici, sanitari, politici, sociali e culturali dell'uso dello spettro radio, al fine di realizzare gli obiettivi della politica comunitaria; consiglia la Commissione sulla pianificazione strategica dell'uso dello spettro radio e, ove necessario, concilia le esigenze dei vari utenti;

Compiti del **comitato** di alti funzionari

Il **comitato** di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio **favorisce** la definizione, preparazione e attuazione di una politica in materia di spettro radio presentando pareri alla Commissione, di propria iniziativa o su invito di questa, e collabora all'elaborazione della relazione della Commissione di cui all'articolo 11.

Il **comitato** svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) sorveglia l'evoluzione dell'accesso allo spettro radio e dell'uso delle radiofrequenze a livello comunitario, nazionale, regionale e mondiale;
- b) riesamina le necessità attuali ed anticipa le necessità future della Comunità in materia di radiofrequenze per applicazioni commerciali e non commerciali, tenendo conto in particolare degli aspetti strategici, economici, tecnologici, sanitari, politici, sociali e culturali dell'uso dello spettro radio, al fine di realizzare gli obiettivi della politica comunitaria; consiglia la Commissione sulla pianificazione strategica dell'uso dello spettro radio e, ove necessario, concilia le esigenze dei vari utenti;

b bis) consulta a tale scopo l'industria, gli utenti, commerciali e non, e tutte le altre parti interessate, nel quadro di una struttura che si riunisce quanto meno su base annua, in merito ai progressi tecnologici, commerciali, culturali e normativi, tiene conto delle posizioni espresse e pubblica i risultati della consultazione;

b ter) se opportuno, può decidere di sentire, nel quadro delle proprie riunioni, i rappresentanti di determinate categorie di utenti dello spettro al fine di esaminare la situazione in un determinato settore, ferma restando la garanzia che tutte le parti interessate da una determinata problematica possano esporre la propria posizione, per contribuire così a una composizione obiettiva delle controversie.

c) consiglia la Commissione in merito agli sviluppi normativi, internazionali, tecnici, economici e politici che incidono sull'uso dello spettro radio nonché in merito alla necessità di misure comunitarie di armonizzazione dell'uso dello spettro radio ai fini dell'attuazione delle politiche della Comunità;

d) valuta la necessità di elaborare proposte comuni europee in vista dei negoziati internazionali;

e) collabora alla preparazione della relazione annuale della Commissione sugli sviluppi che incidono sull'uso attuale e futuro dello spettro radio nella Comunità;

f) stimola lo scambio tra Stati membri di informazioni relative all'evoluzione dell'uso dello spettro radio nella Comunità.

c) consiglia la Commissione in merito agli sviluppi normativi, internazionali, tecnici, economici e politici che incidono sull'uso dello spettro radio nonché in merito alla necessità di misure comunitarie di **coordinamento, ed eventualmente di** armonizzazione, dell'uso dello spettro radio ai fini dell'attuazione delle politiche della Comunità;

d) valuta la necessità di elaborare proposte comuni europee in vista dei negoziati internazionali;

e) collabora alla preparazione della relazione annuale della Commissione sugli sviluppi che incidono sull'uso attuale e futuro dello spettro radio nella Comunità;

f) stimola lo scambio tra Stati membri di informazioni relative all'evoluzione dell'uso dello spettro radio nella Comunità.

Motivazione

La pretesa di un'armonizzazione sostanziale che emerge dalla proposta della Commissione appare eccessiva rispetto all'obiettivo da perseguire. Il nuovo quadro normativo per la politica in materia di spettro radio deve essere invece proporsi la finalità di una rigorosa pianificazione strategica ai fini del coordinamento a livello comunitario; l'armonizzazione dovrebbe limitarsi ai casi assolutamente necessari. Funzione e compiti del comitato devono rispondere a tali finalità.

Il comitato dovrebbe consultare una volta l'anno, sotto forma di tavola rotonda, tutti gli utenti dello spettro radio, commerciali e non, e le altre parti interessate su questioni inerenti agli sviluppi tecnologici, commerciali, normativi e culturali, tenendo conto delle posizioni rappresentate in tale sede per ottenere una visione globale dei vari interessi collegati alla politica in materia di frequenze.

A tale proposito occorre espressamente tener conto anche degli interessi di ordine culturale, affinché sia chiaro che una gestione efficiente dello spettro radio non si basa solo su aspetti

commerciali e giuridici. I risultati devono essere pubblicati. Per evitare che, nelle sue riunioni ordinarie, l'organo in questione si limiti ad ascoltare solo i rappresentanti di determinati settori, ai fini di un'effettiva ponderazione degli interessi è opportuno garantire di volta in volta che tutte le parti interessate da una determinata problematica possano presentare la propria posizione.

(Emendamento 14)
Articolo 5, paragrafo 1

1. **La Commissione è assistita da un comitato composto** di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (**il comitato per lo spettro radio**).

1. **Il comitato si compone** di rappresentanti degli Stati membri **ed è** presieduto dal rappresentante della Commissione.

Motivazione

L'emendamento è volto ad adeguare il testo in funzione degli emendamenti precedenti (soppressione del gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio).

(Emendamento 15)
Articolo 6

1. Ove necessario e tenendo conto **nella misura del possibile** del parere del **gruppo** di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio, la Commissione propone misure atte ad armonizzare l'uso dello spettro radio, i metodi di assegnazione, le condizioni per l'uso e l'accessibilità delle informazioni relative all'uso dello spettro radio.

2. A tal fine la Commissione, con appositi mandati alla CEPT, precisa i compiti da svolgere e il relativo calendario di realizzazione, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 5, **paragrafo 2**.

1. Ove necessario e tenendo conto del parere del **comitato** di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio, la Commissione propone misure atte ad armonizzare l'uso dello spettro radio, i metodi di assegnazione, le condizioni per l'uso e l'accessibilità delle informazioni relative all'uso dello spettro radio.

2. A tal fine la Commissione, con appositi mandati alla CEPT, precisa i compiti da svolgere e il relativo calendario di realizzazione, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 5, **paragrafo 3**.

Motivazione

È auspicabile che la Commissione si attivi già in occasione del conferimento di mandati alla CEPT in conformità della procedura di regolamentazione (articolo 5 della decisione del Consiglio del 28 giugno 1999, 1999/378/CE); ciò consentirà infatti al Parlamento di trasmettere al Consiglio il proprio parere e permetterà di tener adeguatamente conto della posizione degli Stati membri, coinvolgendo maggiormente il Consiglio tramite la procedura di regolamentazione.